

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE – SISTEMI GESTIONALI E LOGISTICA INTEGRATA» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2937

CHIARIMENTI

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

3) Domanda

In riferimento al Capitolato d'oneri - Criterio di valutazione 3 Lotti 1 e 2, si chiede conferma che il criterio di promozione si estenda anche alle imprese di nuova costituzione (meno di 5 anni).

Risposta

Non si conferma. Il criterio n. 3 “COINVOLGIMENTO DI PMI INNOVATIVE / STARTUP INNOVATIVE” di cui alla Tabella 17.1 - Lotti Applicativi 1 e 2 e Tabella 17.2 – Lotti Supporto 3 e 4 del Capitolato d'Oneri, prevede che il “*concorrente che partecipa in forma associata dovrà descrivere la presenza all'interno dell'RTI/Consorzio – sin dalla presentazione dell'offerta – di PMI innovative e/o di Startup innovative*”. Se ne deduce che le società dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti *ex lege* per la qualificazione nelle categorie sopra indicate, ovvero PMI INNOVATIVE e/o STARTUP INNOVATIVE.

4) Domanda

Lotto 4 CIG BC1143DAA0 - Capitolato d'oneri §6.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”

“Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura, di servizi analoghi a quelli in affidamento per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992.”

Visto il “DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270” che all'art.3 recita “*Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.*”

Si chiede di confermare che i progetti eseguiti presso tali committenti possano concorrere al requisito di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Risposta

Si conferma, purché i servizi dichiarati siano “*analoghi a quelli in affidamento [...]*” come previsto al richiamato par. 6.3 del Capitolato d'Oneri.

5) Domanda

Lotto 4 CIG BC1143DAA0 - Capitolato d'oneri §6.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"

"Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura, di servizi analoghi a quelli in affidamento per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992."

Si chiede di confermare che i progetti eseguiti per strutture private siano tutti eleggibili, purché questi siano accreditati al SSN, possano concorrere al requisito di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Risposta

Si conferma, purché i servizi dichiarati siano *"analoghi a quelli in affidamento [...]"* come previsto al richiamato par. 6.3 del Capitolato d'Oneri.

6) Domanda

Lotto 4 CIG BC1143DAA0 - Capitolato d'oneri §6.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"

"Esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura, di servizi analoghi a quelli in affidamento per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992."

Visto il "DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270" che all'art.3 recita "Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria."

Si chiede di confermare che tra i "soggetti pubblici" rientrino tutti i soggetti presenti in ambito UE, a qualsiasi livello.

Nello specifico si citano:

a) Soggetti pubblici sanitari sovranazionali presenti in Unione Europea come:

1. DG SANTE (Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare)
2. ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)
3. EMA (Agenzia europea per i medicinali)
4. HERA (Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie)
5. EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)
6. ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)
7. WOAH (Organizzazione mondiale della sanità animale)

b) Altri soggetti sanitari nazionali non italiani come:

1. Francia: Ministère de la Santé et de la Prévention; Santé publique France
2. Germania: BMG (Bundesministerium für Gesundheit); Robert Koch Institute (RKI)
3. Spagna: Ministerio de Sanidad; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
4. Belgio: SPF Santé publique; Sciensano
5. Altri membri dell'UE: soggetti equivalenti ai precedenti

Risposta

Posto che la domanda non è chiara, non si conferma.

7) Domanda

Con riferimento alla polizza fideiussoria provvisoria richiesta per il Lotto 1 CIG BC1143A827, facciamo notare che l'importo indicato nel capitolato d'oneri risulta errato. "L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari:

- Lotto 1: Euro 3.960.000,00 anziché 3.780.000,00. Probabilmente l'importo globale stimato considerato per il calcolo è stato 198.000.000 anziché 189.000.000.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

8) Domanda

Vorremmo conferma che l'importo della garanzia definitiva da rilasciare a favore di Consip Spa possa essere ridotto in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, conformemente, peraltro, a quanto da Voi indicato nell'Allegato Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva.

Risposta

Si conferma e si rimanda al par. 22.2 del Capitolato d'Oneri in cui è previsto, tra l'altro, che: *"Le due garanzie [tra cui risulta quella a favore di Consip S.p.a.] sopra elencate: [...] potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario/gli aggiudicatari dovrà/anno produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, l'Allegato Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva. [...]"*.

9) Domanda

Il documento denominato "ID 2937 Elenco Titolari Effettivi" presente tra i documenti di gara, ma non indicato né all'interno della tabella di cui al paragrafo 14, né all'interno della tabella di cui al paragrafo 15 del Capitolato d'oneri.

Si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che non debba pertanto essere prodotto, diversamente si chiede di indicare dove debba essere inserito e se, in caso di partecipazione in RTI costituendo sia corretto produrre un unico file duplicando all'interno il numero dei fogli in base al numero delle società partecipanti al RTI. Il documento unico verrebbe firmato digitalmente da tutte le società componenti il costituendo RTI.

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso e che pertanto, il documento "ID 2937 Elenco Titolari Effettivi" non dovrà essere prodotto dai concorrenti non essendo citato nell'ambito della lex di gara. Come previsto dal Capitolato d'Oneri (par. 14 e par. 14.6), in tema di Titolari Effettivi, ai concorrenti è richiesto di inserire *"tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa: [...] La dichiarazione di cui all'Allegato **"Dichiarazioni Titolare Effettivo"** composta dalla **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo, in cui si evincono i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e dalla **Parte B** – "Facsimile Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo", resa dal/i titolare/i effettivo/i indicato/i nella dichiarazione di cui alla Parte A. In alternativa al suddetto Allegato **"Dichiarazioni Titolare Effettivo"**, il concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui all'Allegato **"Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"** con cui dichiara i dati identificativi dei titolari effettivi e il relativo conflitto di interessi."*

10) Domanda

In merito alla garanzia provvisoria, fermo restando il rispetto di quanto indicato all'art. 10 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che si possa caricare a sistema il documento di polizza con la sola firma digitale del garante e della sola società mandataria.

Risposta

Non si conferma. Come previsto al par. 14.1 del Capitolato d'Oneri, *"La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con le modalità previste al precedente paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta" e devono essere presentate: dal concorrente che partecipa in forma singola; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti/consorziate in relazione alle parti pertinenti; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; [...]".*

11) Domanda

Domanda di partecipazione: si segnala che a pag. 10 del suddetto documento, all'interno sia dell'"opzione 1" che dell'"opzione 2" sembrerebbero essere incomplete di alcuni p.ti elenco relativi all'assolvimento degli obblighi di legge, alla consegna di una relazione entro 6 mesi

dalla stipula dell'AQ e alla non violazione dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

Si chiede o di confermare che sia corretto il form messo a disposizione da Codesta Stazione Appaltante o, se trattasi di un refuso, di mettere a disposizione il form corretto.

Risposta

Si conferma la correttezza del documento pubblicato.

12) Domanda

In relazione al requisito di ESPERIENZA PREGRESSA (A) previsto per il Lotto 2 – Centro-Sud, si osserva che la formulazione è irragionevolmente specifica nel riferimento ad un recente progetto di migrazione verso NoiPA – Comparto Sanità, comprensivo, congiuntamente, tra le altre cose, di adozione del modello MEF, parametrizzazione e integrazione con applicativi sanitari in base agli specifici processi HR dell'ente.

Difatti, se inteso restrittivamente, tale requisito potrebbe essere soddisfatto da un unico operatore, con una immotivata restrizione della concorrenza.

Certi che non sia questo l'obiettivo del capitolato, si chiede di confermare che, nel rispetto dei principi di favor participationis, proporzionalità, non discriminazione, ragionevolezza e concorrenza, saranno ritenute equivalenti e quindi ammissibili, ai fini del requisito in parola, anche esperienze maturate per conto del MEF nell'ambito della piattaforma nazionale NoiPA, aventi ad oggetto:

- la progettazione e realizzazione delle componenti di interoperabilità tra NoiPA e gli applicativi degli enti pubblici, inclusi quelli sanitari;
- l'implementazione del modello standard nazionale MEF;
- le attività di configurazione, parametrizzazione e integrazione finalizzate alla migrazione dei sistemi HR degli enti verso NoiPA.

Si chiede, in particolare, di confermare che tali esperienze possano essere considerate pertinenti anche se non svolte nell'ambito di un contratto direttamente stipulato con una singola amministrazione del SSN, in quanto funzionalmente coincidenti con le attività richieste. Si evidenzia, inoltre, che una lettura del requisito che escluda le esperienze maturate per conto del MEF nell'ambito della piattaforma NoiPA risulterebbe illogica e tecnicamente incoerente, oltre che immotivatamente restrittiva. Un progetto di migrazione verso NoiPA presuppone infatti necessariamente l'utilizzo, la configurazione e l'applicazione del modello standard nazionale definito dal MEF, nonché l'implementazione delle logiche di interoperabilità della piattaforma stessa.

Ne deriva che le attività svolte per conto del MEF, aventi ad oggetto lo sviluppo, la parametrizzazione, l'integrazione e l'interoperabilità della piattaforma NoiPA, costituiscono parte integrante e qualificante dei medesimi processi di migrazione, e non possono essere irragionevolmente escluse dal perimetro delle esperienze qualificanti, senza incorrere in una evidente distorsione dei più fondamentali principi di legge.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

13) Domanda

Con riferimento al criterio di valutazione n.13 Esperienza Pregressa A Lotto 2 Centro Sud, relativa ad un progetto di migrazione di un Sistema di Gestione del Personale verso la piattaforma nazionale NoiPA – Comparto Sanità, e alla precisazione secondo cui l'esperienza debba essere stata svolta presso soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del SSN, si chiede di chiarire se possano essere considerate pertinenti anche esperienze maturate nell'ambito dell'evoluzione, configurazione e gestione della piattaforma nazionale NoiPA, svolte per conto del MEF e finalizzate all'interoperabilità, tra gli altri, con gli enti del comparto sanitario.

In particolare, si chiede se rientrino nel perimetro del criterio esperienze che abbiano previsto:

- la progettazione e realizzazione delle componenti di interoperabilità tra NoiPA e gli applicativi degli enti pubblici, anche con quelli del comparto sanitario;
- l'implementazione e l'utilizzo del modello standard nazionale definito dal MEF;
- le attività tecniche necessarie a consentire l'integrazione dei sistemi del personale degli enti pubblici verso la piattaforma NoiPA.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

14) Domanda

Al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri - Requisiti in caso di partecipazione a più lotti, è stabilito che: "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.2 e 6.3 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco, tra Lotti Applicativi e Lotti di Supporto, dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)".

Si chiede, pertanto, di confermare che, in caso di partecipazione ai Lotti 3 e 4, appartenenti al medesimo blocco "Lotti di Supporto", il concorrente debba possedere esclusivamente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti per il lotto di importo maggiore, ossia il Lotto 3, e che dunque siano sufficienti il possesso di:

1. un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, non inferiore a € 4.000.000;
 2. l'avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura, di servizi analoghi a quelli in affidamento per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000, raggiunti con un numero massimo di 8 contratti;
- corrispondenti ai requisiti richiesti per il Lotto 3, non essendo richiesto di sommare i requisiti dei due lotti.

Risposta

Si conferma.

15) Domanda

In relazione a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri al par 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, ed in particolare per i requisiti richiesti per i lotti 3 e 4, si chiedono i seguenti CHIARIMENTI:

A. Ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione di servizi analoghi per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN ai sensi del D.Lgs. 502/1992, si chiede di confermare se possano essere considerate valide anche referenze svolte in favore di soggetti privati operanti nell'ambito dell'assistenza sanitaria integrativa, della gestione di reti sanitarie convenzionate e/o di servizi sanitari erogati tramite strutture sanitarie convenzionate, laddove le prestazioni oggetto della referenza siano riconducibili ai servizi di supporto previsti per i Lotti 3 e 4.”

B. Si chiede conferma che, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale e/o delle esperienze pregresse, possano essere valorizzati servizi analoghi formalmente contrattualizzati da un consorzio/società consortile con attività esterna, ma eseguiti operativamente da una società consorziata in forza di delibera o atto di affidamento interno, purché comprovabili mediante contratto principale, atti consortili di assegnazione, fatture, quietanze e/o attestazioni del committente.”

Risposta

Sub A.: Le referenze indicate, ovvero quelle svolte in favore di soggetti privati operanti nell'ambito dell'assistenza sanitaria, potranno essere utilizzate ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, ai sensi di quanto previsto al par 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Capitolato d'Oneri, purché rientranti tra i servizi svolti per conto di strutture sanitarie “accreditate” dal SSN .

Sub B.: si conferma.

16) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 3 per i lotti nn. 1 e 2, si chiede di chiarire se le PMI e le Start-Up innovative che saranno prese in considerazione per la valutazione, in caso di partecipazione in forma associata, possano collaborare con il concorrente anche mediante il ricorso al subappalto (dichiarando all'interno della Relazione Tecnica anche la quota e le tipologie di attività loro riservate), oppure debbano necessariamente fare parte del RTI/Consorzio.

Risposta

Si precisa che – come previsto nel criterio n. 3 della Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2 del Capitolato d'Oneri, “*Il concorrente che partecipa in forma associata dovrà descrivere la presenza all'interno dell'RTI/Consorzio – sin dalla presentazione dell'offerta – di PMI innovative e/o di Startup innovative, evidenziandone il ruolo, gli ambiti di coinvolgimento e le attività demandate nonché, le quote percentuali di esecuzione.*” Il concorrente, infatti, dovrà “*garantire, nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, alle PMI innovative/Startup innovative almeno le percentuali/quote di esecuzione dichiarate in offerta, che dovranno essere le medesime dichiarate nella documentazione amministrativa.*” Ai fini

dell'attribuzione del punteggio in questione, pertanto, la/le *"PMI innovative e/o di Startup innovative"* dovranno far parte del RTI/Consorzio *"sin dalla presentazione dell'offerta"*.

17) Domanda

Con riferimento all'art. 4.1.7 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il valore soglia RLFN = 5 sia da intendersi riferito a ciascun mese di esecuzione del contratto. Diversamente, si chiede di chiarire le modalità di conteggio dei rilievi che determinano l'applicazione della penale, al fine di evitare interpretazioni suscettibili di determinare un regime sanzionatorio non proporzionato rispetto alla natura e alla frequenza delle eventuali non conformità.

Si segnala, infatti, che qualora tale penale fosse applicata al superamento di un numero massimo di 5 rilievi nell'intera durata contrattuale (48 mesi), la stessa risulterebbe eccessivamente gravosa e non proporzionata rispetto alla natura delle possibili inadempienze. Ciò in quanto i rilievi potrebbero riguardare anche non conformità di carattere non grave, per le quali l'applicazione di una penale pari all'1% del valore contrattuale apparirebbe manifestamente sproporzionata.

Risposta

Si conferma che il valore soglia RLFN è da intendersi riferito a ciascun mese di esecuzione del contratto precedente alla rilevazione: pertanto, il conteggio verrà effettuato mese per mese.

18) Domanda

ID 2937 - Riferimento Capitolato Tecnico Lotti Applicativi, Par. 6.2 e Appendice 2 "Livelli di Servizio", Par. 4.7.1

Con riferimento all'indicatore UT - UPTIME (par. 4.7.1 dell'Appendice 2), si rileva che la metrica è basata sull'intervallo di tempo di 'indisponibilità dell'infrastruttura (T_down)' per soluzioni erogate in modalità SaaS.

Tuttavia, il Capitolato Tecnico (par. 6.2) chiarisce che per i servizi SaaS i servizi infrastrutturali e di connettività restano a carico dell'Amministrazione (es. Polo Strategico Nazionale o infrastrutture regionali). Si chiede pertanto di chiarire:

- Se l'indicatore UT debba essere applicato esclusivamente qualora l'infrastruttura (IaaS/CaaS) sia fornita integralmente dal Fornitore (es. tramite subfornitura CSP qualificata).
- Quali siano le modalità di calcolo dell'UT in scenari di responsabilità mista, dove l'Amministrazione fornisce lo strato IaaS o CaaS. In tali casi, le indisponibilità infrastrutturali non imputabili al Fornitore (fermi macchina, guasti storage, problemi di rete dell'ente) devono essere considerate esimenti nel calcolo del T_down?

Risposta

L'indicatore UT – UPTIME, di cui al par. 4.7.1 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, è finalizzato a misurare la disponibilità della soluzione SaaS acquisita dall'Amministrazione. L'indicatore trova pertanto applicazione ai servizi SaaS oggetto dell'Accordo Quadro.

È chiaro che - gli indicatori definiti nell'ambito dell'Accordo Quadro - sono applicabili nella misura in cui misurano attività e/o servizi oggetto dell'Accordo Quadro; pertanto, nell'esempio

citato, qualora l'infrastruttura e/o la connettività non siano rese dal Fornitore ma dall'Amministrazione o da soggetti da essa individuati, ai fini del calcolo dell'indicatore UT saranno considerate le indisponibilità imputabili esclusivamente a componenti e servizi rientranti nella responsabilità del Fornitore.

19) Domanda

Con riferimento all'art. 4.1.8 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, si chiede conferma che il valore soglia per interventi pianificati nel Piano di Lavoro "TAI=1" sia riferito a n. 1 giorno lavorativo.

Risposta

Si conferma.

20) Domanda

Si chiede di confermare che all'interno dei vari documenti di gara quando si fa riferimento ai giorni lavorativi ci si riferisca, come nella definizione riportata all'art. 1 dello Schema di Accordo Quadro, ai giorni dal lunedì al venerdì esclusi sabato e festivi.

Risposta

Si conferma e si rimanda, all'art.1 dello Schema di Accordo Quadro richiamato e al paragrafo "*Orario di erogazione dei servizi*" del Capitolato tecnico dei lotti di riferimento.

21) Domanda

Con riferimento all'art. 25 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di chiarire le modalità di attribuzione e di calcolo del punteggio tecnico nell'ambito degli Appalti Specifici, in quanto la formulazione delle relative formule non appare di immediata interpretazione.

In particolare, il Capitolato prevede che il punteggio tecnico complessivo dell'Appalto Specifico (PT_{tot} AS) sia determinato dalla somma del punteggio tecnico ereditato dalla gara per l'Accordo Quadro (PT_{ER}) e del punteggio tecnico attribuito nell'ambito dell'Appalto Specifico (PT_{AS}).

Al riguardo si chiede di specificare:

- a) Con quali modalità venga attribuito il punteggio PT_{AS}, quale sia il relativo intervallo di valori assumibili (ad esempio da 0 al valore massimo assegnato dall'Amministrazione) e se tale punteggio derivi dall'applicazione delle ordinarie formule di riparametrazione previste per i criteri qualitativi.
- b) Come venga determinato il valore PT_{ER} provvisorio (PT_{ER} provv.), richiamato nella formula di calcolo del PT_{ER}, specificando ad esempio:
 - se esso coincida con il punteggio tecnico conseguito dall'operatore economico nella procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - se tale punteggio sia espresso nel valore assoluto ottenuto in gara oppure in forma normalizzata;
 - quale sia il relativo intervallo di valori (ad esempio 0–100, 0–90 ovvero altro).
 - di confermare la correttezza della formula di calcolo del PT_{ER}, nella quale compare quale denominatore il valore PT_{tot} AS, atteso che tale grandezza rappresenta il

punteggio tecnico complessivo dell'Appalto Specifico e sembrerebbe non essere direttamente correlata al punteggio tecnico conseguito nella procedura di Accordo Quadro.

In particolare, si chiede di confermare se il riferimento a PT_{tot} AS costituisca un refuso materiale e se il denominatore debba invece riferirsi ad altra grandezza come, ad esempio, al punteggio tecnico massimo conseguibile nella procedura di Accordo Quadro, ovvero ad altro valore.

Risposta

Si chiarisce che:

- a) il PT_{AS} è, come indicato al par. 25 del Capitolato d'oneri, il Punteggio Tecnico Specifico attribuito dall'Amministrazione nella fase di rilancio competitivo (stabilito per deduzione in base all'indicazione dell'Amministrazione nei limiti compresi tra il **25%** e il **50%** del punteggio tecnico massimo della prima fase di AQ) [...]. L'entità e le modalità di attribuzione del punteggio rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione nei limiti ivi descritti;
- b) il PTER provvisorio coincide con il punteggio tecnico conseguito dall'operatore economico nella procedura di aggiudicazione dell'AQ. Tale valore costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio tecnico ereditato nell'Appalto Specifico secondo la formula indicata nel Capitolato d'Oneri;
- c) si conferma la formula indicata. In tale formula il valore PT_{tot}AS rappresenta il punteggio tecnico totale dell'AS, il cui peso è fissato dall'Amministrazione, nella RdO, in un intervallo compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 99 punti.

Al fine di agevolare la comprensione del meccanismo di calcolo, si riporta il seguente esempio.

Nell'ambito della procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico ALFA ha conseguito un punteggio tecnico pari a 70 punti su 90.

Successivamente, l'Amministrazione BETA indice un Appalto Specifico, prevedendo nella RdO una ripartizione tra punteggio tecnico ed economico pari a 90/10 e stabilendo che il peso massimo attribuibile alla componente tecnica ereditata (PT_{ER} max) sia pari al 50% del punteggio tecnico complessivo, ovvero 45 punti.

Il punteggio tecnico ereditato attribuito all'operatore economico ALFA sarà pertanto calcolato come segue:

$$PT_{ER} = 70 \times 45 / 90 = 35 \text{ punti}$$

Successivamente, nell'ambito dell'Appalto Specifico, l'operatore economico potrà ottenere fino a ulteriori 45 punti (PT_{AS}) mediante la valutazione tecnica dell'offerta presentata in sede di rilancio competitivo.

22) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 15 per i lotti nn. 1 e 2, relativo agli strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, si chiede di chiarire se il punteggio sarà attribuito sulla base delle misure adottate dall'operatore economico a favore dell'intera popolazione aziendale, ovvero esclusivamente con riferimento al personale

effettivamente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Esecutivi.

Ciò in quanto alcune misure di welfare e di conciliazione possono essere previste a livello aziendale per la generalità dei dipendenti, mentre altre potrebbero essere concretamente applicabili solo a specifiche categorie di personale, in funzione delle caratteristiche delle mansioni svolte e delle modalità di esecuzione del servizio.

Si chiede pertanto di precisare quale sia il perimetro di valutazione che la Commissione intenderà adottare ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Risposta

Nell'ambito del criterio "FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO" (cfr. Capitolato d'Oneri par. 17.1 - Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2 e Tabella 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 3 e 4), gli strumenti di conciliazione vita/lavoro indicati si intendono misure adottate o da adottare a livello aziendale, e non con specifico riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti Esecutivi.

23) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 15 per i lotti nn. 1 e 2, si chiede di chiarire come debba essere interpretato il requisito relativo alla flessibilità in entrata e/o in uscita del personale.

In particolare, si rappresenta che, nella concreta esecuzione di taluni servizi, gli orari di inizio e termine delle attività risultano frequentemente vincolati da esigenze organizzative del cliente finale, quali finestre operative, orari di apertura dei servizi, orari di cut-off, scadenze non modificabili o altre esigenze funzionali non negoziabili. In tali circostanze, gli orari di ingresso e di uscita del personale non sono liberamente modulabili dal Fornitore.

Si chiede pertanto di confermare che il possesso del requisito della flessibilità debba essere valutato in via teorica e organizzativa, quale capacità del concorrente di adottare modelli di organizzazione del lavoro flessibili ove le esigenze del servizio lo consentano.

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n.22.

24) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 15 per i lotti nn. 1 e 2, nella parte in cui è attribuito punteggio all'adozione di misure di smart working, si chiede di chiarire se tale requisito debba intendersi riferito esclusivamente alle figure professionali le cui mansioni siano concretamente compatibili con lo svolgimento della prestazione da remoto. Si evidenzia, infatti, che talune attività generalmente svolte dalle aziende concorrenti, inclusi anche alcuni servizi oggetto del presente appalto richiedono prevalentemente la presenza fisica del personale presso le sedi dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività operative, rendendo di fatto non applicabile il lavoro agile a tali figure senza compromettere la regolare erogazione del servizio.

Si chiede pertanto di confermare che l'eventuale attribuzione del punteggio sarà riferita alla possibilità di prevedere forme di smart working esclusivamente per le figure organizzative, amministrative o di coordinamento le cui mansioni siano effettivamente compatibili con tale modalità di lavoro.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 22.

25) Domanda

Con riferimento all'art. 6.3 del Capitolato Tecnico per i lotti nn. 1 e 2, si chiede di chiarire se le figure professionali da considerarsi quali requisiti minimi per la fornitura siano da considerarsi solo per i servizi delle aree: Area 1 -Servizi di Sviluppo Software, Area 2 - Servizi di Manutenzione Software, Area 3 - Servizi di Conduzione Applicativa, Area 4 - Servizi di Gestione Infrastrutturale, oppure se debbano considerarsi validi anche per le Soluzioni SaaS dell'Area 5.

Risposta

Il par 6.3 Composizione dei gruppi di lavoro del CT Lotti Applicativi riporta *“Il Fornitore, nell'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, dovrà mettere a disposizione i profili professionali di seguito riportati, con le caratteristiche, competenze, esperienze ed eventuali certificazioni riportate nell'Appendice 1A al CT Lotti Applicativi – Figure Professionali da considerarsi quali requisiti minimi per la fornitura”*. Se ne deduce che le figure professionali e i requisiti minimi sono riferite a tutti i servizi dell'appalto, mentre la percentuale di impiego delle figure professionali, necessarie per l'erogazione dei servizi, sono esclusivamente riferite ai singoli servizi di cui alle Aree 1, 2, 3 e 4.

26) Domanda

Con riferimento all'art. 8.2.1 del Capitolato Tecnico per i lotti nn. 1 e 2, si chiede di confermare che il RUAC dell'Accordo Quadro possa anche coincidere con il RUAC di uno o più Contratti Esecutivi.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che, come previsto nel par. 8.2.1 del Capitolato Tecnico lotti 1 e 2, *“Il profilo professionale per la figura del RUAC dell'Accordo Quadro e dei RUAC dei Contratti Esecutivi dovrà corrispondere almeno a quello di Project Manager. Il RUAC dell'Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale”*.

27) Domanda

Con riferimento all'art. 8.2.2 del Capitolato Tecnico per i lotti nn. 1 e 2, si chiede di confermare che uno o più Contratti Esecutivi possano avere lo stesso Responsabile Tecnico.

Risposta

Si conferma, compatibilmente con le attività che la figura dovrà garantire per ciascun Contratto Esecutivo.

28) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 13 per il lotto n. 2 Centro-Sud, si chiede di chiarire se tale requisito possa essere soddisfatto anche mediante esperienze equivalenti di migrazione o evoluzione di sistemi HR verso piattaforme nazionali o regionali analoghe, ovvero mediante progetti aventi ad oggetto l'implementazione, configurazione e integrazione di sistemi di gestione del personale caratterizzati da analoga complessità tecnica e organizzativa.

La formulazione attuale del requisito appare infatti riferita ad una casistica estremamente specifica e peculiare, potenzialmente riconducibile ad un numero molto limitato di operatori economici che abbiano già realizzato interventi sulla piattaforma NoiPA – Comparto Sanità.

Si chiede pertanto se, in un'ottica di favor participationis e nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione, la Stazione Appaltante intenda ammettere quale requisito equivalente esperienze maturate nell'ambito di progetti di analoga complessità, aventi ad oggetto la migrazione, parametrizzazione e integrazione di sistemi HR con piattaforme applicative complesse della Pubblica Amministrazione, purché caratterizzate da analoghi livelli di interoperabilità, configurazione dei processi e integrazione con sistemi informativi aziendali.

In alternativa, qualora il requisito debba essere inteso in senso strettamente letterale, si chiede di confermarne la necessità e la proporzionalità rispetto all'oggetto dell'affidamento, tenuto conto che la sua formulazione potrebbe determinare una significativa restrizione della platea dei potenziali concorrenti.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

29) Domanda

Con riferimento al Bando di Gara, par. 2.1.4; Capitolato d'Oneri, par. 14, 23.1; Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi 1 e 2, art. 3Bis.

Requisito: Distribuzione dell'obbligo di qualificazione ACN QC1 in caso di RTI

Quesito: La documentazione richiede che per tutta la durata dell'AQ e dei contratti esecutivi dei Lotti 1 e 2 sia posseduto almeno il livello di qualificazione QC1 rilasciato da ACN per i servizi cloud. Trattandosi di una qualificazione di prodotto/servizio SaaS/PaaS e non di azienda, si chiede di chiarire la distribuzione di tale requisito in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).

Nello specifico, si chiede di confermare che sia sufficiente che la qualificazione ACN QC1 e il relativo ID scheda siano posseduti dall'impresa raggruppata (mandataria o mandante) che materialmente eroga il servizio cloud/SaaS (Area 5) secondo le quote di esecuzione stabilite in offerta, senza obbligo di estensione del requisito ad altri membri del RTI coinvolti in attività di puro supporto o sviluppo tradizionale.

Risposta

Come emerge dalla documentazione di gara (cfr. par. 9 e 23.1 del Capitolato d'Oneri, par.3.5.4 del Capitolato tecnico e art. 3 bis dello schema di Accordo Quadro) "Per tutta l'esecuzione

dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 36/2023, è richiesto il possesso almeno del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud." A tal fine, tra i documenti per la stipula, all'aggiudicatario dei lotti 1 e/o 2 è richiesta una *"dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri per impegnare il concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, contenente l'indicazione della/e soluzione/i cloud offerta/e, attestante il possesso della qualificazione ACN ed il relativo livello con esplicita indicazione dell'ID scheda"* (cfr. par. 23.1 del Capitolato d'Oneri).

Pertanto, la qualificazione ACN QC1 deve essere posseduta dalla soluzione cloud/SaaS offerta. In caso di RTI, il requisito deve essere riconducibile all'impresa che offre materialmente la soluzione cloud/SaaS.

30) Domanda

Relativamente alla tabella di cui al par. 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 3 e 4, nello specifico in merito al criterio n. 13 "FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO" la scrivente impresa richiede quanto segue:

In merito ai punti A) (accordo aziendale di smart working o telelavoro per almeno 6 giorni al mese) e B) (Flessibilità di almeno un'ora per inizio e fine orario di lavoro) chiediamo se, per entrambe le misure, debba esserci necessariamente un accordo di tutta la società che partecipa alla gara o possa essere vincolato al Gruppo di Lavoro designato dalla medesima società, in caso di aggiudicazione.

Per il punto a), in caso l'accordo riguardasse tutta l'azienda, chiediamo se quei 6 giorni/mese di smart working richiesti, possano essere intesi come media aziendale tra le varie aree dell'ufficio (ad es.: se l'area amministrativa fa 10 giorni/mese di smart working e l'ufficio gare 6 giorni/mese).

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 22 e si precisa, inoltre che:

- come previsto nel richiamato criterio "FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO", previsto sia nella tabella dei criteri di valutazione dei lotti 1 e 2 che dei lotti 3 e 4, *"ai fini dell'ottenimento del punteggio tabellare, quanto sopra dovrà essere assunto: - in caso di partecipazione in forma associata, da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice dal Consorzio e da tutte le consorziate esecutrici. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI"*;
- con riferimento alla misura dell'*"Accordo aziendale di Smart working o telelavoro per almeno 6 giorni al mese"*, ai fini dell'ottenimento del punteggio sarà necessario che almeno una parte della popolazione aziendale sia interessata dalla misura indicata.

31) Domanda

Capitolato d'Oneri, paragrafo 17.1; Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2

In riferimento ai criteri di valutazione 13 e 14, nella documentazione di gara si precisa che, ciascuna esperienza pregressa descritta dovrà essere stata svolta presso soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992.

In considerazione del fatto che l'AQ è aperto anche a Società partecipate “in-house” e Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INAIL e INPS), si chiede di chiarire se siano proponibili anche esperienze svolte presso questi soggetti.

Risposta

Ai fini della valutazione dei criteri 13 e 14 sopra richiamati, rilevano le esperienze presso i soggetti ricompresi nella lettera “A” delle Premesse al Capitolato d'Oneri, purché siano state svolte per conto SSN.

32) Domanda

Appendice 1A al CT Lotti Applicativi – Profili Professionali

In riferimento al profilo Healthcare Data Scientist viene indicato che almeno un Healthcare Data Scientist per contratto esecutivo dovrà disporre di una certificazione in ambito Health Informatics o Health Data Science. Si chiede di specificare le certificazioni di riferimento.

Risposta

Si precisa che il riferimento alle certificazioni in ambito **Health Informatics o Health Data Science** non individua un elenco tassativo di certificazioni, ma è volto a richiedere il possesso, da parte di almeno un Healthcare Data Scientist per contratto esecutivo, di una certificazione o attestazione formalmente riconducibile alle competenze proprie dell'informatica sanitaria e/o della data science applicata al contesto sanitario, clinico, sociosanitario o epidemiologico.

Sono pertanto ammesse certificazioni, attestazioni o titoli rilasciati da organismi di certificazione, associazioni professionali, università o enti riconosciuti, purché aventi contenuti coerenti con attività quali, a titolo esemplificativo, gestione e governo del dato sanitario, health data analytics, clinical/biomedical informatics, interoperabilità sanitaria, data science applicata a dati clinici o epidemiologici, modelli predittivi e sistemi informativi sanitari.

Resta fermo che la verifica di coerenza della certificazione prodotta sarà effettuata in relazione ai contenuti della stessa, all'ente rilasciante e alla pertinenza rispetto alle competenze richieste al profilo professionale, come descritte nella documentazione di gara ovvero come ulteriormente personalizzati in fase di rilancio competitivo.

33) Domanda

Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2; paragrafo 6.3 Composizione dei gruppi di lavoro

Nel team di lavoro indicato a pagina 70 per il Servizio di Sviluppo di Applicazioni software, è citato due volte lo User Experience designer. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso e che sia invece da prevedere l'impiego dell'AI Developer. In caso affermativo si chiede di indicarne la %.

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso, essendo la figura ripetuta per due volte: percentuale di impiego della figura professionale User Experience Designer è da considerarsi quale somma delle due occorrenze in tabella, ovvero pari al 10%.

34) Domanda

Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2; paragrafo 6.3 Composizione dei gruppi di lavoro. Nel team di lavoro indicato a pagina 71 per il Servizio di Manutenzione Evolutiva è citato due volte lo User Experience designer. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso e si chiede di indicare l'eventuale figura professionale prevista con relativa % di impiego

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso, essendo la figura ripetuta per due volte: la percentuale di impiego della figura professionale User Experience Designer è da considerarsi quale somma delle due occorrenze in tabella, ovvero pari al 15%.

35) Domanda

Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2; paragrafo 6.3 Composizione dei gruppi di lavoro
Si chiede di confermare che la composizione dei gruppi di lavoro per il servizio M.3 sia la stessa prevista per il servizio M.1 o M.2

Risposta

Si precisa che per il servizio M.3 la modalità di remunerazione è a canone (cfr. par. 6.2 del Capitolato Tecnico), a differenza dei servizi M.1 e M.2 per i quali la modalità di remunerazione è a corpo (cfr. par. 6.1 del Capitolato Tecnico). Per tale ragione, per il servizio M.3 non è richiesta una composizione del gruppo di lavoro specifica, così come indicata invece per i servizi M.1 e M.2, mentre restano fermi i profili minimi indicati nel Capitolato Tecnico per i servizi in questione.

36) Domanda

In relazione a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri al par 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, ed in particolare per i requisiti richiesti per i lotti 3 e 4, si chiedono i seguenti chiarimenti

"Si chiede di confermare se, ai fini della valorizzazione delle esperienze pregresse previste dalla documentazione di gara, possano essere considerate ammissibili anche esperienze svolte in favore di Ordini professionali di ambito sanitario e/o delle relative Federazioni nazionali, quali a titolo esemplificativo FNOMCeO, FNOPI, FNO TSRM e PSTRP, tenuto conto della loro qualificazione come organi sussidiari dello Stato ai sensi della Legge n. 3/2018.

Si chiede inoltre di confermare se tali soggetti possano essere ricompresi nel perimetro delle esperienze pregresse ammesse, laddove le attività svolte siano riconducibili ai servizi di supporto previsti per i Lotti 3 e 4 e attengano a progettualità di interesse per il Servizio Sanitario Nazionale"

Risposta

Non si conferma. Ai fini dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al par 6.3 del Capitolato d'Oneri, rilevano le esperienze maturate nell'esecuzione di servizi analoghi svolti per soggetti pubblici o privati che operino nell'ambito del SSN, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

37) Domanda

Si prega di confermare se le condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nell'Allegato 13 "Nomina Responsabile Trattamento dei Dati" – sottoscritti in caso di aggiudicazione a livello locale – di alcune clausole tipiche delle policy dell'operatore economico (appartenente ad un gruppo multinazionale).

Risposta

Non si conferma. Le condizioni dell'Accordo Quadro, dei Contratti Esecutivi e dell'atto di nomina a responsabile del trattamento sono quelle previste dalla documentazione di gara e dagli atti contrattuali applicabili. Non è ammesso l'inserimento unilaterale di clausole proprie delle policy dell'operatore economico, salvo eventuali adattamenti consentiti dalla documentazione e accettati dall'Amministrazione competente.

38) Domanda

Si chiede gentilmente di confermare che sia consentito, in alternativa alla compilazione analitica dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 all'interno del DGUE online, allegare un apposito elenco, sottoscritto digitalmente, contenente le medesime informazioni, purché sia garantita la completezza delle dichiarazioni richieste.

Risposta

Si conferma.

39) Domanda

Si chiede gentilmente di confermare se, ai fini della richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, sia richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione recante le motivazioni a supporto della richiesta. In caso affermativo, si chiede cortesemente di mettere a disposizione il relativo template o fac-simile, ove predisposto dalla Stazione Appaltante

Risposta

Si conferma che - come previsto al par. 15 del Capitolato d'Oneri - *"l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata digitalmente contenente in modo chiaro ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della richiesta"*. Non viene messo a disposizione un fac-simile dell'istanza.

40) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'Oneri ID 2937, si chiede di confermare che, per i Lotti 3 e 4, in materia di subappalto, il concorrente sia tenuto, come indicato al paragrafo 8, pag. 29, alla sola indicazione nel DGUE dell'intenzione a ricorrere al subappalto, senza obbligo di specificare la relativa percentuale e le relative parti del servizio che si intende subappaltare.

Risposta

Non si conferma. Come previsto al par. 8 del Capitolato d'Oneri: *“Per la componente a condizioni tutte fissate dei Lotti 1 e 2 e per i Lotti 3 e 4: il concorrente, nel DGUE, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.”* L'art. 27 comma 1 dello schema di Accordo Quadro precisa, inoltre, che: *“Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta; o per la parte di AQ a condizioni tutte fissate: si è riservato di voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale>”.*

Dal combinato disposto delle richiamate norme di gara, emerge l'obbligo, in caso di subappalto, di indicare l'intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto, con l'indicazione delle relative parti del servizio che si intendono subappaltare; mentre risulta “eventuale” solo l'indicazione delle percentuali delle stesse.

41) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'Oneri ID 2937, paragrafo 10 “Garanzia Provvisoria”, si segnala un apparente refuso in merito alle riduzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice. In particolare, si osserva quanto segue: la lettera a) prevede una riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (tra cui rientra la UNI EN ISO 9001); la lettera d) prevede una riduzione aggiuntiva del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: ISO 27001:2022 e UNI EN ISO 9001. Si rileva che la UNI EN ISO 9001 è citata sia alla lettera a) quale certificazione che dà già diritto alla riduzione del 30%, sia alla lettera d) quale certificazione che darebbe diritto a un'ulteriore riduzione del 20%. Tale duplicazione appare un refuso, in quanto la medesima certificazione verrebbe premiata due volte con riduzioni distinte e cumulabili.

Si chiede pertanto di chiarire se la presenza della UNI EN ISO 9001 nella lettera d) sia effettivamente un refuso e che quindi la riduzione aggiuntiva del 20% di cui alla lettera d) debba intendersi applicabile esclusivamente al possesso della certificazione ISO 27001:2022, e non anche della UNI EN ISO 9001 già contemplata alla lettera a).

Risposta

Non si ravvisa alcun refuso nella formulazione del paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri.

Le previsioni ivi contenute, infatti, sono in linea con quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.13 al Codice.

Al riguardo, si osserva che il riferimento alla serie UNI CEI ISO 9000 di cui alla lettera a) attiene alla famiglia delle norme relative ai sistemi di gestione per la qualità, mentre la UNI EN ISO 9001 costituisce lo standard certificabile della medesima famiglia di norme. La presenza del

relativo richiamo nell'ambito della lettera d) riproduce la previsione contenuta nell'Allegato II.13 del Codice e non integra pertanto un refuso della documentazione di gara.

Resta fermo che le riduzioni della garanzia provvisoria trovano applicazione secondo le condizioni e nei limiti stabiliti dalla documentazione di gara e dal richiamato art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 con relativo Allegato II.13.

42) Domanda

Con riferimento al par. 9 del Capitolato d'Oneri (ID 2937), che richiede il possesso della qualificazione ACN QC1 per i servizi cloud per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi dei Lotti Applicativi 1 e 2, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione in RTI, tale requisito debba essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento oppure sia sufficiente che ne sia in possesso la sola mandataria o le sole società del RTI che erogano materialmente i servizi cloud.

Risposta

Si rimanda alla Domanda n. 29

43) Domanda

Tra la documentazione di gara relativa alla procedura ID 2937 è presente il file in formato Excel denominato "Elenco Titolari Effettivi". Tuttavia, il Capitolato d'Oneri non contiene alcuna indicazione in merito alle modalità di caricamento e alla sezione della piattaforma in cui tale file deve essere allegato.

Si chiede pertanto di chiarire se il file Excel "Elenco Titolari Effettivi" debba essere caricato nell'ambito della documentazione amministrativa, o dell'offerta tecnica o in altra sezione della piattaforma.

Risposta

Si rimanda alla Domanda n. 9

44) Domanda

Si chiede di confermare che il valore economico di 1.650.000 relativo a Importo modifica ex art. 120 comma 1 lettera a) sia un refuso e il valore da considerare sia invece di 6.500.000 euro.

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso in quanto nella Tabella 3.5.2 – Lotto 2 del par.3.4 del Capitolato d'Oneri il valore globale stimato pari a Euro 163.800.000,00; pertanto l'importo della modifica ex art. 120 comma 1 lettera a) del Codice, pari al 5% del valore dell'appalto, al netto delle opzioni, è da intendersi pari a Euro 6.500.000.

45) Domanda

Nel capitolato tecnico si afferma quanto segue: "Si precisa che nel canone non sono compresi i servizi infrastrutturali e/o di connettività, che restano a carico dell'Amministrazione (le

soluzioni proposte poggeranno su infrastrutture Cloud regionali e/o pubblico privato e/o infrastrutture qualificate e/o Polo Strategico Nazionale). Nel caso l'Amministrazione abbia esigenza di acquistare anche i servizi infrastrutturali, potranno essere inseriti nei Servizi Accessori". Si chiede di indicare in quale sezione del capitolato tecnico stesso sono descritti come servizi accessori i qui citati servizi infrastrutturali e/o di connettività.

Si chiede inoltre di confermare se, trattandosi di servizi accessori che non devono superare il 50% della base d'asta dell'AS, debbano essere considerati tra i criteri oggettivi per la riapertura del confronto competitivo ed in caso affermativo di rettificare la tabella 25.1 del capitolato d'onori.

Risposta

Si conferma che i servizi infrastrutturali e/o di connettività rientrano tra i servizi accessori *"Servizi, prodotti software, SaaS e soluzioni di mercato attinenti alle aree tematiche di riferimento"* di cui alla tabella 3.7.1 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2, il cui n. 36 riporta *"eventuali altri aspetti progettuali caratterizzanti la proposta"*. Si conferma, altresì, che trattandosi di servizi accessori, come riportato nel Capitolato d'Oneri al par. 24, gli stessi potranno essere acquistati nell'ambito dell'appalto specifico, *"nella misura massima del 50% del valore della base d'asta totale del singolo Appalto Specifico"*.

46) Domanda

Si chiede di confermare se il criterio "29 - Soluzioni per Servizi accessori e-learning e assistenza virtuale" debba essere considerato tra i criteri oggettivi per la riapertura del confronto competitivo

Risposta

Si conferma.

47) Domanda

Si chiede di confermare se il criterio "35 - Soluzioni per servizi di Identity e Access management" debba essere considerato tra i criteri oggettivi per la riapertura del confronto competitivo.

Risposta

Si conferma.

48) Domanda

Si chiede di confermare che le dichiarazioni relative ai criteri tabellari numeri 15, 16, 17, 18 e 19 della Tabella 17.1 (Lotti Applicativi 1 e 2), siano realizzate esclusivamente nell'ambito della scheda di offerta tecnica generata dal Portale Consip della gara in fase di compilazione dell'offerta economica.

Risposta

Si conferma.

Si precisa che – con riferimento al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri - per i criteri tabellari nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione

dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2 e nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla Tabella 17.2 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 3 e 4 – il concorrente dovrà compilare l'apposita Schema di Offerta Tecnica a Sistema, come da par. 15 lett. A) del medesimo Capitolato d'Oneri.

Nel documento di "Relazione Tecnica", invece, come previsto nell'Allegato - Relazione tecnica, dovrà essere descritta una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi richiesti nei criteri di valutazione discrezionali, indicati nelle richiamate tabelle e riportati nel suddetto Allegato (cfr. par. 15 lett. B) del Capitolato d'Oneri).

Qualora i dati oggetto di Scheda di Offerta Tecnica dovessero confluire anche nella Relazione tecnica e risultasse una discordanza, prevarrà quanto dichiarato dall'operatore economico nella Scheda di Offerta Tecnica generata dal Sistema.

49) Domanda

Si chiede di confermare che per Servizi di Conduzione Tecnica si intende il servizio di Gestione Infrastrutture descritto nel par 3.4.1 previsto tra i servizi descritti nel par 3.4 del Capitolato Tecnico lotti applicativi 1 e 2 "Area 4 - Servizi di gestione infrastrutturale".

Risposta

Si conferma. Ai fini del criterio n. 7 PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI "Conduzione Tecnica", di cui alla Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2, per "*Servizi di Conduzione Tecnica*" si intendono i servizi afferenti all'Area 4 – Servizi di Gestione Infrastrutturale del Capitolato Tecnico dei Lotti Applicativi 1 e 2, con particolare riferimento al servizio di Gestione Infrastrutture.

50) Domanda

Si chiede di chiarire per l'Esperienza pregressa (B) qual sia il criterio di assegnazione del punteggio tabellare (pari ad 1) poiché non è stato espressamente indicato come nel caso analogo del Criterio 13 - Esperienza pregressa (A).

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

51) Domanda

Si chiede di confermare che all'interno del Criterio di Valutazione n. 5 – PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI "Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa" (Par. 17.1 del Capitolato d'Oneri) - l'inclusione del servizio di Manutenzione Correttiva (MAC) tra quelli oggetto di elaborazione del criterio, sia da intendersi un refuso, in quanto l'articolazione del criterio fa esplicito riferimento "...ai servizi di reingegnerizzazione di applicazioni, moduli e componenti informatiche e all'evoluzione degli stessi" che, secondo

quanto dettagliato all'intero dei par. 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2 non sono ricompresi all'interno delle attività di Manutenzione Correttiva.

Risposta

Non si conferma. Il criterio di valutazione n. 5, di cui alla Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Applicativi 1 e 2, è riferito all'erogazione dei *“Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa”*, come espressamente indicato nel criterio stesso. Pertanto, il riferimento al servizio di Manutenzione Correttiva (MAC) non costituisce un refuso. Il riferimento ai *“servizi di reingegnerizzazione di applicazioni, moduli e componenti informatiche e all'evoluzione degli stessi”*, di cui al richiamato criterio, è chiaramente da intendersi correlato solo a MEV e MAD, ma ciò non toglie che il concorrente è chiamato comunque a presentare una proposta progettuale per tutti e tre i servizi di manutenzione sopra indicati, *“descrivendo l'approccio, il modello organizzativo, le soluzioni tecniche, e gli strumenti che si impegna ad adottare (senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione”*.

52) Domanda

In riferimento a quanto riportato al par. 6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Capitolato d'Oneri (*“Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a: Per i lotti Applicativi – Lotti 1 e 2: 8.000.000,00 € IVA esclusa per il Lotto 1, 6.000.000,00 € IVA esclusa per il Lotto 2...Omissis”*) si chiede di confermare che, fermo restando il raggiungimento da parte del RTI nel suo complesso del valore richiesto per ciascun Lotto e in caso di partecipazione a più Lotti il possesso dei requisiti economici richiesti per il Lotto di valore superiore tra quelli per cui viene presentata offerta, qualora il fatturato globale posseduto dal RTI nel suo complesso sia superiore a quello minimo richiesto e sia soddisfatto da un solo esercizio fiscale compreso negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, sia possibile indicare nel DGUE solo il fatturato globale di quest'ultimo esercizio potendo successivamente comprovare il requisito anche con il fatturato globale di una sola impresa appartenente al RTI.

Risposta

Si conferma quanto previsto nel Capitolato d'Oneri in ordine al valore del requisito di fatturato, alle regole sul possesso del medesimo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese e alle modalità di comprova.

53) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, in questa fase sia sufficiente indicare nel DGUE i soli codici CPV che si intendono subappaltare senza l'indicazione della

% poiché le relative prestazioni e % dovranno essere indicate in sede di singolo Appalto Specifico.

Risposta

Si rimanda al chiarimento n. 40 e si chiarisce, inoltre che, come previsto al par. 8 del Capitolato d'Oneri, *“per la componente di rilancio competitivo dei Lotti 1 e 2: il concorrente indica: - nella I Fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e precisamente nel DGUE, di voler ricorrere al subappalto; - nella II Fase, in sede di offerta per l'Appalto Specifico, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato”*.

54) Domanda

Si chiede di confermare che l'indicazione relativa allo scostamento del 0,001% sia un refuso, in luogo del quale debba essere considerato lo 0,01%.

Risposta

La domanda non è chiara, in quanto, non essendo riportati i riferimenti specifici alla documentazione di gara oggetto del chiarimento, non si comprende a quale “scostamento” ci si riferisca.

55) Domanda

All'interno del Capitolato d'Oneri, pag. 67, Tabella 17.2 – Criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica – Lotti Supporto 3 e 4, con riferimento al Criterio n. 8 – Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di supporto al monitoraggio – Supporto alla governance, è richiesto al concorrente di: “descrivere l'approccio metodologico e operativo, gli strumenti e i prodotti software offerti che si impegna ad adottare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, per l'erogazione dei servizi di Supporto al monitoraggio (di cui al par. 3.4.3 del Capitolato Tecnico – Lotti di Supporto 3 e 4)”.

Tuttavia, tra gli elementi oggetto di valutazione del medesimo criterio sono ricompresi aspetti che si riferiscono ad attività ricomprese nel servizio di Project Management, disciplinate al par. 3.4.2 del Capitolato Tecnico – Lotti di Supporto 3 e 4, quali: “- il modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di supporto alla pianificazione, alla gestione delle varianti e delle criticità di progetto, nonché alla definizione di politiche, standard e protocolli per garantire qualità, integrità e sicurezza dei dati;- gli strumenti previsti per il controllo continuo della qualità e della consistenza dei dati;- gli strumenti previsti per l'attuazione dei processi di audit finalizzati a verificare la conformità delle operazioni svolte attraverso i sistemi gestionali o di logistica integrata.”.

Nello specifico:

- Il supporto alla pianificazione è citato nel paragrafo 3.4.2.1, pag. 28
- Il supporto alla gestione delle varianti e delle criticità di progetto è citato nel paragrafo 3.4.2.3, pag. 30
- Il supporto alla definizione di politiche, standard e protocolli è citato nel paragrafo 3.4.2.3, pag. 31

- Il controllo continuo della qualità e della consistenza dei dati e i processi di audit finalizzati a verificare la conformità delle operazioni svolte attraverso i sistemi gestionali o di logistica integrata sono citati nel paragrafo 3.4.2.3, pag. 31.

Alla luce di tale apparente disallineamento tra la descrizione del criterio e gli elementi oggetto di valutazione, si chiede di confermare che l'approccio metodologico e operativo, gli strumenti e i prodotti software che il concorrente è chiamato a descrivere nell'ambito del Criterio n. 8 debbano essere riferiti all'erogazione del servizio di Project Management (par. 3.4.2), e non all'erogazione del servizio di Supporto al monitoraggio (par. 3.4.3), come indicato nella descrizione del criterio.

Risposta

Non si conferma e si specifica che:

- il criterio n. 8 in questione deve essere riferito, così come espressamente indicato nella documentazione di gara, al servizio rappresentato nella sua intestazione e descrizione, ossia *"Supporto al monitoraggio di cui al par. 3.4.3 del CT Lotti Supporto"*;
- gli elementi di valutazione, pertanto, si riferiscono esattamente alle modalità di sviluppo ed esecuzione del servizio di "supporto al monitoraggio". Al concorrente, pertanto, sarà richiesto di descrivere, ai fini dei servizi di Supporto al monitoraggio (di cui al par. 3.4.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4) nell'ambito del supporto alla Governance: *"modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di supporto alla pianificazione, gestione delle varianti e delle criticità di progetto, definizione di politiche, standard e protocolli per garantire qualità, integrità e sicurezza dei dati; strumenti previsti per il controllo continuo della qualità e della consistenza dei dati; strumenti previsti per l'attuazione dei processi di audit per verificare la conformità delle operazioni svolte attraverso i sistemi gestionali o di logistica integrata; best practices, metodologie e strumenti per misurare la customer satisfaction degli stakeholders e/o degli utenti"*.

56) Domanda

Con riferimento alla Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, relativa ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica per i Lotti Supporto 3 e 4, e al criterio n. 7 "Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di Supporto Progettuale – Supporto alla governance", in cui sono richiamati i servizi di "assessment e definizione del dominio progettuale", "demand management" e "change management", si chiede di confermare che per "assessment e definizione del dominio progettuale" si intenda il servizio di gara "Supporto alla definizione del perimetro progettuale" di cui al paragrafo 3.4.1.1 del Capitolato Tecnico – Lotti 3 e 4 Supporto.

Risposta

Si conferma. Nel contesto del criterio n. 7 della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri, il riferimento ad "assessment e definizione del dominio progettuale" deve intendersi coerente con il servizio di supporto alla definizione del perimetro progettuale previsto dal par. 3.4.1.1 del CT Lotti Supporto.

57) Domanda

Con riferimento al criterio C4 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-LEGALE” si richiede di indicare se best practice, metodologie e competenze tematiche debbano essere riferite a tutti i servizi di Area 1 – Supporto Amministrativo-Legale, di cui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4 o, viceversa, limitate ai servizi di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, come riportato nel medesimo criterio C4.

Risposta

La proposta progettuale relativa al criterio 4 della Tabella 17.2 del Capitolato d'Oneri deve essere predisposta con riferimento ai servizi espressamente richiamati dal criterio, ossia ai servizi di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.4.

58) Domanda

Con riferimento al criterio C6 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA” si richiede di confermare che best practice e metodologie debbano essere riferite a tutti i servizi di Area 3 – Supporto all'innovazione tecnologica, di cui ai paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, e che gli strumenti debbano essere riferiti esclusivamente al servizio di supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione, di cui al paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, come riportato nel medesimo criterio C6.

Risposta

Non si conferma e si rimanda a quanto indicato nel richiamato criterio n. 6, in cui è precisato che verranno valutati, oltre al “*modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di IT Strategy, IT Advisory, Supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione*”, anche:

- gli strumenti previsti per la rappresentazione dei possibili scenari di evoluzione tecnologica e per la definizione dei relativi rischi;
- gli strumenti previsti per le attività di benchmark, analisi di mercato ed indagini conoscitive sulle nuove tecnologie e standard di riferimento in ambito ICT, anche secondo criteri di riuso.

Invece, le best practices, metodologie e strumenti di cui al quarto punto elenco del succitato criterio 6 in esame, si intendono riferite esattamente alle attività dedicate alla misurazione del livello di digitalizzazione delle Aziende sanitarie territoriali.

59) Domanda

Con riferimento al criterio C7 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTUALE – SUPPORTO ALLA GOVERNANCE” si chiede di confermare che il servizio citato di “assessment e definizione del dominio progettuale”, non presente all'interno del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, rappresenti mero refuso materiale e sia da intendersi come il servizio di “supporto alla definizione del perimetro progettuale”, di cui al paragrafo 3.4.1.1 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4.

Risposta

Il servizio di “*Assessment definizione del dominio*” è indicato nel Capitolato Tecnico Lotti di Supporto lotti 3 e 4, nel par. 2 “Oggetto”, lettera d. “*Area 4 – S4 – Supporto alla Governance*” lett. i. “*Supporto progettuale*”.

Se ne deduce, pertanto, che il servizio oggetto del criterio n. 7 in esame, è il servizio di “*Supporto alla definizione del perimetro progettuale*” di cui al par. 3.4.1.1 del Capitolato Tecnico in questione, nell'ambito dell’“*Area 4 – S4 – Supporto alla Governance*”.

60) Domanda

Con riferimento al criterio C7 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTUALE – SUPPORTO ALLA GOVERNANCE” si richiede di confermare che best practice e metodologie debbano essere riferite ai servizi di Supporto Progettuale citati nel criterio, di cui ai paragrafi 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4 e che gli strumenti debbano essere riferiti esclusivamente al servizio di Change management, di cui al paragrafo 3.4.1.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4.

Risposta

Non si conferma e si rimanda a quanto indicato nel richiamato criterio n. 7, in cui è precisato che verranno valutati, oltre al “*modello organizzativo e operativo di erogazione dei servizi di assessment e definizione del dominio progettuale, demand management, change management*”, anche:

- strumenti previsti per garantire supporto alla definizione di un roadmap iniziale per allineare stakeholder e team sullo scopo e sugli obiettivi del progetto;
- strumenti previsti per fornire supporto nell'interazione di alto livello con le strutture organizzative per la definizione delle strategie, l'evoluzione delle procedure e delle applicazioni.

Invece, le best practices, metodologie e strumenti di cui al quarto punto elenco del succitato criterio 7 in esame, si intendono riferite esattamente alle attività previste per realizzare e monitorare il piano di change management, comprensivo delle attività di formazione.

61) Domanda

Con riferimento al criterio C8 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO – SUPPORTO ALLA GOVERNANCE”, si richiede di confermare che best practice e metodologie debbano essere riferite ai servizi di Supporto al monitoraggio citati nel criterio, di cui ai paragrafi 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.3, 3.4.3.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4 e che gli strumenti debbano essere riferiti esclusivamente al servizio di Customer satisfaction, di cui al paragrafo 3.4.3.4 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4.

Risposta

Non si conferma. Il criterio intende prendere in esame la proposta progettuale che il concorrente vorrà formulare sulla base degli elementi previsti dal punto elenco espressamente declinato nel criterio e con specifico riferimento ai servizi del par 3.4.2 e 3.4.3 del Capitolato Tecnico Lotti Supporto 3 e 4.

62) Domanda

Con riferimento al criterio C8 “PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO – SUPPORTO ALLA GOVERNANCE”:

- a) si segnala che i “servizi di supporto alla pianificazione, gestione delle varianti e delle criticità di progetto, definizione di politiche, standard e protocolli per garantire qualità, integrità e sicurezza dei dati” a cui si fa riferimento nell'ambito della valutazione del modello organizzativo e operativo; gli “strumenti previsti per il controllo continuo della qualità e consistenza dei dati”; gli “strumenti previsti per l'attuazione dei processi di audit per verificare la conformità delle operazioni svolte attraverso i sistemi gestionali o di logistica integrata” non afferiscono al servizio di Supporto al monitoraggio, di cui al paragrafo 3.4.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, indicato all'interno del medesimo criterio C8, bensì al servizio di Project Management, di cui al paragrafo 3.4.2 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4;
- b) si segnala invece che best practice, metodologie e strumenti per “misurare la customer satisfaction degli stakeholders e/o degli utenti” sono riferibili al servizio di Supporto al monitoraggio, di cui al paragrafo 3.4.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, indicato all'interno del medesimo criterio C8. Si richiede di confermare che il servizio riferibile al criterio C8 sia il servizio di Supporto al monitoraggio, di cui al paragrafo 3.4.3 del Capitolato Tecnico Lotti di Supporto 3 e 4, e che saranno aggiornati di conseguenza i relativi criteri di valutazione.

Risposta

Per il punto a) si rimanda al chiarimento n. 55 e per il punto b) si rimanda al chiarimento n. 61.

63) Domanda

Con riferimento alla documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (par. 6.2 del Capitolato d'oneri) e tecnico-professionale (par. 6.3 del Capitolato d'oneri), si chiede di confermare che la suddetta documentazione non debba essere caricata sul FVOE dell'ANAC entro il termine di presentazione dell'offerta, ma debba essere resa disponibile esclusivamente in una fase successiva, in caso di aggiudicazione (o eventuale verifica), a seguito di apposita richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma che la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai par. 6.2 e 6.3 del Capitolato d'oneri, non debba essere caricata sul FVOE dell'ANAC entro il termine di presentazione dell'offerta. Come previsto al par. 6 del Capitolato d'oneri, *“L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.”*

64) Domanda

Con riferimento agli artt. 9 e 9-bis dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che le verifiche ispettive e i controlli previsti siano limitati alla documentazione e alle

informazioni strettamente pertinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e non comportino l'accesso a informazioni aziendali non correlate alle prestazioni contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, dati retributivi del personale, informazioni contabili interne, infrastrutture e sistemi informatici del Fornitore o segreti tecnici e commerciali. Si chiede, altresì, di confermare che eventuali verifiche in loco si svolgeranno presso le aree accessibili a terzi della sede del Fornitore e saranno condotte in modo tale da non interferire con i segreti aziendali e con gli obblighi di riservatezza del Fornitore nei confronti degli altri clienti.

Risposta

Si conferma che le verifiche ispettive di cui all'art. 9 e i controlli e le verifiche di cui all'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro sono finalizzate ad accertare, a titolo esemplificativo, il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto Contratti Esecutivi e l'oggetto all'Accordo Quadro, nonché la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai suddetti Contratti Esecutivi, in corso di esecuzione e alla loro conclusione.

Come previsto dall'art. 9 bis dello Schema di Accordo Quadro, Consip potrà utilizzare le modalità ritenute più opportune, se del caso anche attraverso l'Organismo di Ispezione di cui al richiamato art. 9, e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l'Amministrazione. Le verifiche, ispezioni e i controlli verranno, in ogni caso, effettuati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza applicabili.

65) Domanda

Si chiede cortesemente di confermare che la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'Accordo Quadro, e di ciascun Contratto Esecutivo, sarà limitata ai danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di un eventuale inadempimento del Fornitore, in linea con quanto previsto dall'art. 1223 c.c., con esclusione quindi dei danni indiretti, consequenziali o incidentali. Si chiede, inoltre, di confermare che l'Amministrazione resterà responsabile delle decisioni assunte sulla base dei report, delle analisi, delle valutazioni o degli elaborati forniti dal Fornitore nell'ambito dei Contratti Esecutivi.

Risposta

Ai fini della definizione delle responsabilità delle Parti, si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara, ivi inclusi lo Schema di Accordo Quadro, lo Schema di Contratto Esecutivo, Capitolato Tecnico e suoi allegati, e normativa applicabile.

66) Domanda

Si chiede di confermare che il Fornitore manterrà ogni diritto di proprietà intellettuale con riferimento a tutti i materiali preesistenti che saranno eventualmente integrati negli elaborati di qualsiasi tipologia forniti all'Amministrazione, o che saranno in ogni caso messi a disposizione della stessa. Fermo restando che, in tal caso, il Fornitore garantirà all'Amministrazione, a livello mondiale, una licenza, non esclusiva, non trasferibile, non concedibile in sub-licenza e gratuita di utilizzare e copiare tali materiali preesistenti.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto dalla documentazione di gara in materia di proprietà intellettuale e diritti di utilizzo degli elaborati e degli altri prodotti realizzati nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, in particolare all'art Articolo 22 - Brevetti Industriali, Diritti D'autore E "Logo".

67) Domanda

Con riferimento ai servizi descritti nella sezione 3.1.4 "Supporto agli acquisti" del capitolato tecnico lotti di supporto 3 e 4, si chiede cortesemente di confermare che non sia richiesta una partecipazione attiva del Fornitore ai processi di approvvigionamento/acquisto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione/redazione della documentazione contrattuale, gestione delle procedure di procurement o aggiudicazione di contratti) e che tutte le comunicazioni e le decisioni relative a tali processi saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione, la quale manterrà il ruolo di unico soggetto responsabile e decisore.

Risposta

Si conferma. Il servizio di "Supporto agli acquisti" previsto al par. 3.1.4 del Capitolato Tecnico dei Lotti Supporto 3 e 4 è finalizzato a fornire all'Amministrazione attività di supporto specialistico, metodologico, organizzativo e tecnico-amministrativo nell'ambito dei processi di approvvigionamento, senza alcuna attribuzione al Fornitore di poteri decisionali, negoziali o rappresentativi dell'Amministrazione.

Resta pertanto inteso che tutte le decisioni, valutazioni, approvazioni, autorizzazioni, nonché i rapporti istituzionali e le comunicazioni aventi rilevanza esterna nei confronti degli operatori economici rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione, che conserva la piena titolarità e responsabilità dei procedimenti di acquisto. Le attività del Fornitore devono quindi essere interpretate come attività di supporto e assistenza specialistica all'Amministrazione e non comportano lo svolgimento in autonomia di funzioni riservate alla stazione appaltante né il trasferimento di responsabilità connesse alla gestione delle procedure di affidamento, all'adozione degli atti o all'aggiudicazione dei contratti.

68) Domanda

Con riferimento ai servizi descritti nelle sezioni 3.1.2 "Supporto legale" e 3.1.3 "Supporto normativo" del Capitolato Tecnico relativo ai Lotti 3 e 4, si chiede cortesemente di confermare che:

- a) tali servizi, oltre a non prevedere il rilascio di pareri legali, non comprendano neanche la prestazione di servizi di consulenza legale, normativa, regolamentare o di compliance, ivi inclusa qualsiasi attività di valutazione giuridica degli strumenti e dei processi di procurement;
- b) la responsabilità di acquisire, ove necessario, pareri legali, valutazioni o qualsiasi altra forma di consulenza specialistica da parte di professionisti qualificati, interni o esterni, resti esclusivamente in capo all'Amministrazione;
- c) l'Amministrazione mantenga la piena ed esclusiva responsabilità per ogni decisione assunta, nonché per l'utilizzo e l'implementazione di eventuali elaborati, analisi, documenti o materiali predisposti dal Fornitore, inclusa la responsabilità di garantire la conformità alla

normativa applicabile e di acquisire ogni consulenza specialistica che dovesse rendersi necessaria.

Risposta

I servizi di Supporto legale e Supporto normativo di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 del Capitolato Tecnico dei Lotti 3 e 4 sono finalizzati a fornire all'Amministrazione attività di supporto specialistico, metodologico e di analisi nell'ambito delle tematiche di competenza dell'Accordo Quadro.

Con specifico riferimento ai quesiti formulati:

- a) Non si conferma. I servizi in questione comprendono attività di supporto specialistico nelle materie giuridiche e normative oggetto dell'affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico. Resta tuttavia confermato che tali attività non comportano l'esercizio di funzioni riservate all'Amministrazione né l'emissione di pareri aventi natura vincolante o comunque idonei a sostituire le valutazioni e le determinazioni della stessa.
- b) Si conferma che l'eventuale acquisizione di pareri legali pro veritate, assistenza legale specialistica o altre forme di consulenza professionale esterna che l'Amministrazione ritenga necessarie resta nella piena disponibilità e responsabilità dell'Amministrazione stessa.
- c) Si conferma che tutte le decisioni, determinazioni, approvazioni e valutazioni di competenza dell'Amministrazione rimangono in capo alla stessa, che conserva la piena responsabilità dell'azione amministrativa e dell'adozione dei relativi provvedimenti. Gli elaborati, le analisi e la documentazione prodotti dal Fornitore nell'ambito dei servizi affidati costituiscono strumenti di supporto alle attività dell'Amministrazione e non sostituiscono le prerogative decisionali e le responsabilità proprie di quest'ultima.

69) Domanda

Con riferimento all'art. 15, comma 1, lett. f), che prevede la risoluzione del Contratto Esecutivo in caso di "mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti Esecutivi" qualora venga richiesta una polizza assicurativa dalle Amministrazioni contraenti, si chiede di chiarire:

- 1. quali siano le eventuali tipologie di coperture assicurative che le Amministrazioni contraenti potranno richiedere in fase di stipula o di esecuzione dei Contratti Esecutivi (a titolo esemplificativo: RCT/RCO, RC Professionale, ecc.);
- 2. se siano previsti massimali minimi, franchigie, scoperti o ulteriori requisiti specifici per ciascuna tipologia di polizza.

Risposta

La scelta di richiedere una idonea copertura assicurativa una polizza assicurativa ricade sulle Amministrazioni contraenti (cfr. par. 7.1 del Capitolato Tecnico Lotti 1 e 2 e par. 5.1 del Capitolato Tecnico Lotti 3 e 4). Gli elementi richiesti non possono essere forniti *ex ante* in quanto dipendono da fattori, tra cui servizi, caratteristiche qualitative, dimensionamenti, che ciascuna Amministrazione dettaglierà nel proprio Piano dei Fabbisogni.

70) Domanda

Si chiede di confermare che l'importo della garanzia provvisoria del Lotto 1 sia pari a € 3.780.000,00, corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto pari a € 189.000.000,00 iva esclusa, e che l'importo indicato nel Capitolato d'Oneri (€ 3.960.000,00) sia un mero refuso materiale.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

71) Domanda

Con riferimento all'art. 15 del Capitolato d'Oneri, relativo alla sottoscrizione dell'offerta tecnica (e, per quanto compatibile, alle analoghe disposizioni concernenti l'offerta economica), si chiede di confermare le modalità di sottoscrizione nel caso di partecipazione in forma di RTI costituendo nel quale uno dei componenti del raggruppamento sia un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, si chiede di confermare che, con riferimento al componente costituito dal consorzio stabile, la sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica debba essere apposta esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore) del consorzio medesimo e non anche dai legali rappresentanti delle consorziate designate quali esecutrici.

Risposta

Si conferma, in linea con quanto previsto ai paragrafi 15 e 16 del Capitolato d'Oneri, rispettivamente relativi all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, in cui si precisa che: *“L'offerta ... è sottoscritta con le modalità previste al precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell'offerta”:*

- [...] nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- [...] nel caso di [...] consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

72) Domanda

Nel caso di partecipazione in RTI costituendo, la parte II, sezione C del DGUE risulta compilabile esclusivamente dalla società indicata come Mandataria/Capogruppo, mentre non è visibile alle società che selezionano il ruolo di componente di un RTI.

Si chiede di chiarire come procedere qualora una mandante intenda ricorrere all'avvalimento per il soddisfacimento di uno o più dei requisiti speciali di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara.

In particolare:

- se sia sufficiente che la mandante dichiari il ricorso all'avvalimento nella propria domanda di partecipazione ed allegando la documentazione rilasciata dall'ausiliaria, prevista all'art. 7 del Disciplinare;
- oppure
- se tale ricorso debba essere indicato anche dalla Mandataria/Capogruppo nel proprio DGUE (Parte II, sezione C), specificando sia l'impresa ausiliata sia l'impresa ausiliaria.

Risposta

Nella fattispecie in quesito, il ricorso all'avvalimento da parte della mandante nell'ambito del DGUE potrà eventualmente essere indicato dalla mandataria/capogruppo nella specifica sezione del medesimo, precisando sia l'impresa ausiliata che l'impresa ausiliaria. In ogni caso, il possesso dei requisiti e la regolarità dell'avvalimento verranno verificati sulla base della documentazione prodotta dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

73) Domanda

La parte II, sezione C del DGUE pone la seguente domanda: "L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?".

Si chiede di confermare che, nel caso di ricorso all'avvalimento premiale, l'operatore economico debba rispondere negativamente alla suddetta domanda e dichiarare il ricorso a tale istituto esclusivamente nella domanda di partecipazione

Risposta

Non si conferma. Il par. 14.3 del Capitolato d'Oneri, senza distinzione alcuna, chiarisce che: "**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**". Solo dopo precisa che: "*Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente deve specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione. Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.*"

74) Domanda

Si chiede conferma che la documentazione di gara possa essere sottoscritta da un Legale Rappresentante/Procuratore dell'OE anche se non registrato sul portale acquistinretepa, fermo restando che, ai fini della sottomissione dell'offerta, venga "agganciato" alla procedura un Legale Rappresentante/Procuratore della società regolarmente registrato sul portale.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto al par. 1.3 del Capitolato d'Oneri, nel quale è previsto che "*Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. [...] Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico*"

medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando".

75) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'impegno a conferire mandato collettivo citato al par. 13 del capitolato d'oneri sia assolto con la presentazione dell'Allegato Domanda di partecipazione, il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1 (pag. 4), tale impegno.

Risposta

Si conferma e si rimanda a quanto previsto nel par. 14.5 del Capitolato d'Oneri, nel quale è chiarito che: *"I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a **rendere nell'Allegato "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14. [...] Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:***
- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;*
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;*
- c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli. [...]"*

76) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che la dichiarazione ulteriore richiesta "Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti", al paragrafo 14.5 del capitolato d'oneri, sia soddisfatta con la presentazione dell'Allegato 1 -Domanda di partecipazione, il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1 (pagg. 3 e 4), i tre punti a). b) e c) della citata dichiarazione ulteriore.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 75.

77) Domanda

Ove l'operatore economico intenda riservarsi di subappaltare attività a terzi, ferme le indicazioni contenute al paragrafo 8 del capitolato d'oneri, si chiede di confermare che, per la

componente a condizioni tutte fissate, oltre alle prestazioni che si intende subappaltare, nel DGUE non sia obbligatorio indicare anche le relative quote percentuali.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 40.

78) Domanda

Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte di questa rispettabile Amministrazione.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 63.

79) Domanda

Si chiede di confermare che, ferma la dichiarazione contenuta nell'Allegato1 – Domanda di partecipazione, l'operatore economico non debba consegnare in sede di gara il patto di integrità firmato per accettazione.

Risposta

Il Patto di integrità verrà sottoscritto, in caso di aggiudicazione, contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro.

80) Domanda

Considerato che, tra la documentazione di gara, vi è il documento "ID 2937 Elenco Titolari Effettivi", che tuttavia non sembra citato nel capitolato d'oneri, si chiede di chiarire se il concorrente debba produrlo in questa fase di offerta e, in caso positivo, se debba essere consegnato nell'ambito della Documentazione Amministrativa.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 9

81) Domanda

Con riferimento ai criteri di valutazione n. 4 "Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di Sviluppo Applicativo" e n. 5 "Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi di Manutenzione Evolutiva, Correttiva e Adeguativa", si chiede di chiarire quali siano gli elementi distintivi attesi dall'Amministrazione nella descrizione delle metodologie di sviluppo richieste rispettivamente nei criteri di valutazione n. 4 e n. 5, al fine di evitare duplicazioni nell'offerta tecnica.

Risposta

Si rimanda al contenuto dei criteri di valutazione n. 4 e n. 5 della Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri.

82) Domanda

Si chiede di chiarire se gli operatori economici e le società appartenenti al medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate, collegate o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.), che siano aggiudicatari e/o affidatari di servizi di consulenza strategica e di supporto alla sanità digitale (Servizi di supporto in ambito sanità digitale - supporto strategico e HTA ID 2884), possano partecipare alla presente gara (sistemi gestionali e logistica integrata" per le PA del SSN - ID 2937 Lotti 1 e 2) avente ad oggetto servizi di sviluppo, manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari anche alla luce del chiarimento 9 alla gara Servizi di supporto in ambito sanità digitale - supporto strategico e HTA ID 2884 che per comodità si riporta integralmente di seguito:

"Domanda 9: Con riferimento alle previsioni in materia di conflitto di interessi e incompatibilità, si chiede un chiarimento in merito alla partecipazione in RTI di operatori economici che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino già affidatari di servizi applicativi/di sviluppo e manutenzione software (o di altri servizi IT "a valle") presso una o più Amministrazioni/Enti del SSN potenzialmente attivabili nell'ambito dei Contratti Esecutivi.

In particolare, si chiede di confermare se:

1) la pregressa o attuale erogazione di servizi di sviluppo/manutenzione/applicativi costituisca, di per sé, un elemento ostativo alla partecipazione all'AQ e/o all'attivazione dei CE;

oppure

2) la partecipazione sia ammessa, fermo restando l'obbligo di prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi, tramite specifiche misure organizzative e operative (es. segregazione dei team, astensione su attività/decisioni che possano generare vantaggio competitivo, tracciabilità e trasparenza verso l'Amministrazione). Qualora l'interpretazione corretta sia la (2), si chiede di indicare se siano richieste o ritenute idonee particolari misure/condizioni (anche documentali) da prevedere in offerta e/o in fase di esecuzione dei CE, al fine di dimostrare l'effettiva prevenzione e mitigazione del conflitto di interessi.

Risposta

La pregressa o attuale erogazione di servizi di sviluppo/manutenzione/applicativi presso una o più Amministrazioni/Enti del SSN, di per sé, non costituisce un elemento ostativo alla partecipazione alla presente procedura ovvero alla successiva fase di affidamento di appalti specifici.

In linea generale, si precisa che nella presente procedura è comunque prevista, in applicazione dell'art. 16 del Codice, una disciplina tesa a scongiurare ipotesi di conflitto di interessi rinvenibile segnatamente all'art. 18 dello Schema di Accordo Quadro e all'art. 16 dello Schema Contratto Esecutivo ai quali si rinvia. Nello specifico, si evidenzia che, come conseguenza della violazione degli obblighi ivi descritti, è prevista la risoluzione di diritto (dell'accordo quadro/del contratto esecutivo) ai sensi dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di incamerare la garanzia prestata."

In caso di risposta positiva, in considerazione della circostanza che le attività di consulenza e di supporto, seppur svolte nell'ambito di un appalto distinto, possono essere potenzialmente idonee a generare una conoscenza privilegiata del contesto, dei fabbisogni o delle soluzioni oggetto della presente gara, si chiede di chiarire se codesta Spettabile Consip ritenga che la partecipazione di tali operatori economici possa integrare un potenziale ipotesi di conflitto di interessi, di asimmetria informativa o di alterazione della parità di trattamento tra concorrenti

e, in caso positivo, quali specifiche misure organizzative, procedurali e di trasparenza ritenga idonee a garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, concorrenza, non discriminazione e par condicio previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto nel par. 4 del Capitolato d'Oneri in cui è disciplinato il **vincolo di partecipazione tra i Lotti Applicativi (blocco di lotti 1 e 2) e i Lotti Supporto (blocco di lotti 3 e 4)** ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, della gara in oggetto.

Resta fermo che l'art. 18 co. 1 lett. d) dello Schema di Accordo Quadro, prevede che: *"Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: [...] si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse."* Tali situazioni potranno essere valutate solo in concreto, caso per caso.

83) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel capitolato d'oneri al punto 9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE, si chiede di confermare che l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE), sia esente dall'obbligo della presentazione in lingua italiana e che possa pertanto essere prodotta in lingua inglese.

Risposta

Si conferma.

84) Domanda

Con riferimento all'art. 17.1 del Capitolato d'Oneri – Criterio di valutazione n. 13 per il lotto n. 2 Centro-Sud, si chiede di chiarire se tale requisito possa essere soddisfatto anche mediante esperienze equivalenti di migrazione o evoluzione di sistemi HR verso piattaforme nazionali o regionali analoghe, ovvero mediante progetti aventi ad oggetto l'implementazione, configurazione e integrazione di sistemi di gestione del personale caratterizzati da analoga complessità tecnica e organizzativa.

La formulazione attuale del requisito appare infatti riferita ad una casistica estremamente specifica e peculiare, potenzialmente riconducibile ad un numero molto limitato di operatori economici che abbiano già realizzato interventi sulla piattaforma NoiPA – Comparto Sanità. Si chiede pertanto se, in un'ottica di favor participationis e nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione, la Stazione Appaltante intenda ammettere quale requisito equivalente esperienze maturate nell'ambito di progetti di analoga complessità, aventi ad oggetto la migrazione, parametrizzazione e integrazione di sistemi HR con piattaforme applicative complesse della Pubblica Amministrazione, purché caratterizzate da analoghi livelli di interoperabilità, configurazione dei processi e integrazione con sistemi informativi aziendali.

In alternativa, qualora il requisito debba essere inteso in senso strettamente letterale, si chiede di confermarne la necessità e la proporzionalità rispetto all'oggetto dell'affidamento, tenuto conto che la sua formulazione potrebbe determinare una significativa restrizione della platea dei potenziali concorrenti.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

85) Domanda

Si chiede di confermare che la “Scheda Esperienza Pregressa” possa essere strutturata in sezioni/paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti e le relative indicazioni presenti nella documentazione di gara.

Risposta

Si conferma e si precisa che la parte di offerta riportante l'esperienza pregressa dovrà essere conforme alle indicazioni previste ai par. 15 e 16 della Relazione Tecnica Lotti Applicativi 1 e 2 e ai par. 13 e 14 della Relazione Tecnica Lotti Supporto 3 e 4 che, nello specifico, riportano gli elementi minimi da descrivere e l'indicazione di un numero massimo di pagine, pari a 4, e non un formato specifico di risposta.

86) Domanda

Si chiede di confermare che il capitolo riportante il “Business Case” possa essere strutturato in sezioni/paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti e le relative indicazioni presenti nella documentazione di gara.

Risposta

Si conferma e si precisa che la parte di offerta riportante i Business Case dovrà essere conforme alle indicazioni previste al par. 10 e 11 della Relazione Tecnica Lotti Applicativi 1 e 2 e al par. 11 e 12 della Relazione Tecnica Lotti Supporto 3 e 4 che, nello specifico, riportano gli elementi minimi da descrivere e l'indicazione di un numero massimo di pagine, pari a 4, e non un formato specifico di risposta.

87) Domanda

Il documento “ID 2937 Capitolato Oneri.pdf” riporta, alle pagine 58-60, la descrizione dei criteri di valutazione 13-14 (Esperienze pregresse). Si chiede di confermare che i servizi di Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP), Migrazione applicativa al Cloud (MC) possano essere assimilabili a servizi di sviluppo/configurazione/migrazione al cloud di soluzioni software laddove l'Ente del SSN o la Struttura Privata abbia utilizzato strumenti contrattuali di acquisto diversi dagli Accordi Quadro Consip, che definiscono gli stessi servizi PP e MC.

Risposta

Premesso che il quesito non risulta chiaro, si rimanda all'Errata Corrige n. 1 e si specifica che i servizi oggetto dei criteri di valutazione in questione, non debbano necessariamente essere stati maturati attraverso l'utilizzo di strumenti di acquisto Consip.

88) Domanda

Il documento “ID 2937 Capitolato Oneri.pdf” riporta, a pag. 59, la descrizione dei criteri di valutazione 14-Esperienza pregressa (B). In relazione a quanto richiesto per il Lotto 1 – Centro

Nord (1 esperienza relativa al servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso -PP- di cui al par.3.1.4 del CT Lotti Applicativi per Lotti 1 e 2 in ambito Logistica e Facility Management), si chiede di confermare che l'esperienza proposta possa essere stata realizzata in uno solo dei due ambiti (Logistica o Facility Management) e non necessariamente su entrambi.

Risposta

Si conferma.

89) Domanda

Il documento "ID 2937 - Capitolato Tecnico - Lotti 1 e 2 Applicativi.pdf" riporta, a pag. 70 e pag. 71, la percentuale di impiego delle figure professionali utilizzate servizi di sviluppo applicativo S.1 e S.2. In entrambe le tabelle, si nota una duplicazione della figura professionale "User Experience Designer", con impiego al 5%. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e di fornire la tabella corretta, con ricalcolo eventuale delle percentuali di utilizzo per le varie figure professionali.

Risposta

Si rimanda alle risposte alle Domande nn. 33 e 34.

90) Domanda

Il documento "ID 2937 Capitolato Oneri.pdf" contiene, a pag. 18-19, la tabella 3.5.2-Lotto 2, riportante gli importi relativi a base d'asta, opzioni e valore globale stimato. Si chiede di confermare che l'importo "1.650.000,00 Euro" presente nella riga "Importo modifica ex art. 120 comma 1 lettera a)" costituisca un refuso e di fornire la tabella corretta.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n.44.

91) Domanda

Si chiede di confermare che, all'interno della Relazione Tecnica, dovranno essere previste specifiche sezioni (capitoli, paragrafi, ecc.) per la specifica delle dichiarazioni e degli impegni dell'offerente in merito ai criteri tabellari previsti (15,16,17,18,19 - Tabella 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presente nel Capitolato d'oneri).

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta alla Domanda n. 48.

92) Domanda

Si chiede di confermare che, all'interno della Relazione Tecnica, dovranno essere indicate, in una specifica sezione, le parti dell'Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali che il proponente non intende rendere accessibile ai terzi. Si chiede di confermare, altresì, che tale sezione non concorrerà al computo delle pagine previste per il documento di risposta.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta alla Domanda 39.

93) Domanda

Con riferimento a quanto riportato a pag. 77 del documento "ID 2937 - Capitolato Tecnico - Lotti 1 e 2 Applicativi.pdf" (Erosione Potenziale: erosione del massimale dell'Accordo Quadro calcolata sulla base dei Piani Operativi approvati/Richiesta di Offerta) e considerato che il momento dell'approvazione del Piano Operativo suole coincidere con il perfezionamento del Contratto Esecutivo, si chiede di confermare che quanto riportato costituisca un refuso e che l'Erosione Potenziale del massimale dell'Accordo Quadro sarà calcolata sulla base dei Piani dei Fabbisogni emessi dalle Amministrazioni beneficiarie.

Risposta

Si conferma trattasi di refuso e si rimanda alla definizione riportata nell'art. 1 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale è precisato quanto segue: *"Erosione potenziale: erosione del massimale dell'Accordo Quadro calcolata sulla base delle Richieste Preliminari di Fornitura/Richiesta di offerta"*.

94) Domanda

Il documento "ID 2937 Capitolato Oneri.pdf" riporta, al paragrafo 10, pag. 32, un valore della garanzia provvisoria per il Lotto 1 pari ad Euro 3.960.000,00 che non corrisponde al 2% del valore del LOTTO. Si chiede di confermare che l'importo di Euro 3.960.000,00 costituisca un refuso e di fornire il valore corretto.

Risposta

Si rimanda all'Errata Corrige n. 1.

95) Domanda

Con riferimento alla Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri, criterio 11 "Privacy", si chiede di chiarire il perimetro oggettivo dell'espressione "dati sanitari", richiamata ai fini della valutazione delle misure volte a "minimizzare i rischi derivanti dal trattamento dei dati sanitari e garantire la protezione dei dati personali" nonché degli "accorgimenti tecnici e organizzativi utilizzati e le verifiche che saranno effettuate nell'integrazione dei dati sanitari".

In particolare, si rileva che il Capitolato Tecnico Lotti Applicativi 1 e 2 descrive i servizi oggetto dell'Accordo Quadro con riferimento a sviluppo applicativo, manutenzione, conduzione applicativa, conduzione tecnica, migrazione applicativa al cloud, parametrizzazione/personalizzazione di soluzioni di terze parti/open source/riuso e soluzioni SaaS in ambito amministrativo-contabile, micro-logistica e macro-logistica. Nel medesimo Capitolato Tecnico la locuzione "dati sanitari" non risulta puntualmente tipizzata con riferimento a specifiche categorie di dati, flussi, archivi, trattamenti o sistemi oggetto dei servizi applicativi, risultando richiamata, per quanto rilevabile, nell'ambito del servizio di Supporto Specialistico quale tematica specialistica standard riferita, a titolo esemplificativo, a "Fascicolo Sanitario Elettronico, Interoperabilità Dati Sanitari, sicurezza, ecc."

Tanto premesso, si chiede di confermare se, ai fini della predisposizione della Relazione Tecnica e della valutazione del criterio 11 “Privacy”, per “dati sanitari” debbano intendersi:

- a) esclusivamente i dati personali appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, trattati nell'ambito dei singoli Contratti Esecutivi solo ove pertinenti ai servizi effettivamente richiesti dall'Amministrazione;
- b) anche i dati, metadati, flussi applicativi e informazioni trattati dai sistemi gestionali e logistici oggetto dell'Accordo Quadro che, pur non essendo necessariamente dati clinici in senso stretto, possano risultare direttamente o indirettamente riferibili a utenti, assistiti, operatori sanitari, prescrizioni, prestazioni, farmaci, dispositivi medici, percorsi logistico-sanitari o processi del SSN;
- c) i dati oggetto di integrazione/interoperabilità con sistemi sanitari, regionali, aziendali o nazionali, inclusi eventuali flussi connessi a FSE, sistemi clinico-assistenziali, sistemi amministrativo-contabili, sistemi logistici, repository documentali, sistemi legacy e servizi di cooperazione applicativa, ove tali integrazioni siano richieste nei Piani dei Fabbisogni o nei successivi Contratti Esecutivi.

Si chiede, inoltre, di precisare se il concorrente debba impostare la risposta tecnica al criterio 11 secondo un approccio generale e trasversale di protezione dei dati personali e dei dati sanitari eventualmente trattati nei singoli Contratti Esecutivi, oppure se siano attese misure riferite a specifiche categorie di dati sanitari già individuate dalla documentazione di gara.

Risposta

Considerato che l'effettivo perimetro dei trattamenti, delle categorie di dati, dei sistemi, dei flussi informativi e delle integrazioni applicative sarà determinato in relazione alle specifiche esigenze espresse dalle Amministrazioni nei Piani dei Fabbisogni e nei Contratti Esecutivi, ai fini del criterio 11 della Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri, il riferimento ai dati sanitari non deve essere inteso come individuazione preventiva e tassativa, nella documentazione di gara, di specifiche categorie di dati, archivi, flussi o trattamenti già predeterminati, bensì come richiamo alla necessità che il concorrente illustri le modalità con cui intende assicurare, nell'erogazione dei servizi, la protezione dei dati personali eventualmente trattati in ambito sanitario, tenendo conto anche dei possibili scenari di integrazione e interoperabilità con sistemi informativi aziendali, regionali o nazionali, ove tali attività siano richieste dalla singola Amministrazione.

96) Domanda

Con riferimento alla Sezione II, parte D del DGUE, si segnala che il sistema non consente di completare correttamente la dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto, se non viene associato almeno un codice CPV e una percentuale. Tuttavia, come previsto al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri, in Fase I il concorrente è tenuto unicamente a dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto in caso di rilancio e delle sole prestazioni da subappaltare in caso di ordini. In tal senso, si chiede conferma che non sia obbligatorio in questa fase di inserire il dato relativo alla percentuale.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 40.

97) Domanda

ID 2937 – Riferimento Relazione Tecnica Lotti Applicativi 1 e 2 – pag 1

Il documento riporta a pag. 1 “Eventuali figure o schemi esplicativi dovranno essere leggibili e realizzati utilizzando una dimensione del font almeno pari a 8”. Si chiede di confermare che per le Tabelle possa essere utilizzata la dimensione del font 8.

Risposta

Si conferma.

98) Domanda

Con riferimento all'art. 4.7.1 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, si segnala che il criterio di calcolo della penale, pari al 5% del valore mensile del contratto per ogni riduzione dello 0,001% dell'uptime rispetto al valore soglia previsto, appare, a parere della scrivente, eccessivamente gravoso e non proporzionato.

A titolo esemplificativo, considerando un mese di 30 giorni, un livello di disponibilità (uptime) pari al 99,95% corrisponde ad un tempo massimo di indisponibilità del sistema di circa 21,6 minuti. Ne consegue che un'interruzione del servizio di circa 23,5 minuti; quindi, superiore di soli 2 minuti rispetto alla soglia prevista, determinerebbe un uptime pari a circa 99,945% e comporterebbe l'applicazione di una penale pari al 20% del corrispettivo mensile, in quanto il superamento della soglia dello 0,001% si verificherebbe quattro volte.

Un simile meccanismo sanzionatorio risulta suscettibile di generare penalità di entità estremamente elevata anche a fronte di scostamenti minimi rispetto al livello di servizio richiesto, con effetti potenzialmente tali da compromettere l'equilibrio economico del contratto, pur in presenza di un periodo di indisponibilità del sistema estremamente contenuto.

Si chiede pertanto di voler rivalutare il criterio di determinazione della penale, prevedendo un sistema di calcolo maggiormente proporzionato all'entità dell'effettivo disservizio e coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare il regime sanzionatorio nei contratti pubblici.

Risposta

Si conferma quanto riportato nella documentazione pubblicata e si rimanda alla risposta alla Domanda n.18.

99) Domanda

ID 2937 - Riferimento Capitolato Tecnico Lotti Applicativi, Par. 3.1.2 (pag. 20), Par. 3.2.1 (pag. 26) e Appendice 2 "Livelli di Servizio", Par. 4.2.7 (pag. 18), Par. 4.2.10 (pag. 20), Par. 4.3.2 (pag. 28).

In un'ottica di collaborazione e al fine di garantire la massima trasparenza e oggettività nel monitoraggio della qualità del software, si chiedono i seguenti chiarimenti in merito alla presa in carico delle applicazioni esistenti:

1. Con riferimento all'indicatore MDTE (Miglioramento Debito Tecnico), si chiede conferma che, qualora la baseline iniziale rilevata in fase di subentro a terzi evidenzii criticità strutturali tali da rendere tecnicamente impossibile il mantenimento della soglia senza interventi di bonifica massiva, tali attività possano essere pianificate congiuntamente e remunerate come Manutenzione Adeguativa (MAD). Ciò, al fine di

riportare il software ad un livello di manutenibilità ottimale prima di attivare le soglie di monitoraggio (e quindi anche sanzionatorie).

2. In merito all'indicatore VISS (Violazioni standard di sviluppo), si chiede conferma che l'assenza di violazioni sia richiesta esclusivamente per il codice prodotto o modificato dal Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro e che le eventuali violazioni già presenti nel codice legacy non oggetto di intervento non concorrano al calcolo dello SLA.

3. Per quanto concerne l'indicatore CSR (Recidività), si chiede conferma se, in fase di Piano della Qualità, sia previsto lo scomputo dai casi recidivi qualora il malfunzionamento sia riconducibile a limiti intrinseci dell'architettura preesistente o a difetti strutturali non risolvibili tramite singola Manutenzione Correttiva (MAC).

Risposta

Punto 1. Indicatore MDTE (Miglioramento Debito Tecnico) – Non si conferma. La documentazione prevede che, in fase di presa in carico/subentro, il Fornitore rilevi il debito tecnico preesistente e si impegni a non peggiorarlo. L'indicatore MDTE è infatti calcolato rispetto alla baseline iniziale rilevata sul software oggetto dell'intervento e prevede quale soglia MDTE = 0. Pertanto, eventuali attività di bonifica del debito tecnico potranno essere oggetto di specifici interventi manutentivi richiesti dall'Amministrazione e remunerati secondo le modalità previste dal Contratto Esecutivo.

Punto 2. Indicatore VISS (Violazioni degli standard di sviluppo) – Si conferma. L'indicatore è finalizzato a verificare il rispetto degli standard di sviluppo e delle linee guida condivise tra Amministrazione e Fornitore e trova applicazione con riferimento agli interventi realizzati nell'ambito della fornitura. Coerentemente con la logica dell'Accordo Quadro e con la rilevazione della baseline prevista per il software preesistente, eventuali violazioni già presenti nel codice legacy e non riconducibili ad attività svolte dal Fornitore non concorrono alla valutazione della prestazione.

Punto 3. Indicatore CSR (Recidività) – Non si conferma. Eventuali criticità del contesto applicativo, vincoli tecnici, elementi di debito tecnico o condizioni pregresse dovranno essere rappresentati dal Fornitore nell'ambito degli strumenti di governo della fornitura e dei processi di pianificazione e controllo previsti contrattualmente e saranno valutati dall'Amministrazione nell'ambito della gestione del Contratto Esecutivo. Resta fermo che la rilevazione e l'applicazione dell'indicatore CSR avvengono secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale.

100) Domanda

ID 2937 – Riferimento Capitolato d'oneri, punti 8 e 9 dell'art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, i business case saranno valutati, tra l'altro, sui seguenti elementi: "alla rispondenza agli obiettivi e al grado di innovazione introdotti quale valore aggiunto; all'efficacia della soluzione e degli strumenti proposti".

Ai fini di rendere la valutazione oggettiva e comparabile si chiede di specificare la modalità e la metrica che verrà utilizzata per misurare l'efficacia della soluzione proposta.

Risposta

Premesso che il quesito non risulta chiaro. Si conferma quanto indicato dalla lex specialis.

101) Domanda

Con riferimento ai Lotti Applicativi 1 e 2, si rileva una possibile incongruenza tra:

- le disposizioni che richiedono al Fornitore il possesso di una qualificazione ACN dei servizi cloud;
- le disposizioni che prevedono che l'infrastruttura sottostante ai servizi SaaS resti a carico dell'Amministrazione.

In particolare:

- l'art. 3-bis dello Schema di Accordo Quadro L1 e L2 subordina la stipula alla verifica, nel Catalogo ACN, del livello di qualificazione richiesto e ne impone il mantenimento per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, prevedendo specifiche penali (art. 13) e cause di risoluzione in caso di revoca della qualificazione (art. 15bis);
- l'art. 8, comma 2, dello Schema di Accordo Quadro, il par. 3.5.4 del Capitolato Tecnico e il Capitolato d'Oneri richiedono inoltre il possesso di almeno una qualificazione QC1 per i servizi cloud destinati al trattamento di dati ordinari;
- il Capitolato d'Oneri richiede inoltre, ai fini della stipula dei soli Lotti 1 e 2, una dichiarazione attestante il possesso della qualificazione ACN con indicazione dell'ID scheda della soluzione cloud offerta;
- il par. 6.2 del Capitolato Tecnico dispone, invece, che i servizi infrastrutturali e/o di connettività restino a carico dell'Amministrazione, prevedendone l'acquisizione soltanto come Servizi Accessori e comunque separatamente dal canone SaaS.

Tali previsioni appaiono difficilmente conciliabili con il Regolamento ACN n. 21007/24, che distingue tra il regime di qualificazione dei servizi cloud erogati da fornitori privati (art. 17, livelli QC1-QC4) e il regime di adeguamento applicabile alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud erogati da operatori pubblici (artt. 12 e 15, livelli AI e AC). Inoltre, un servizio SaaS può conseguire e mantenere una determinata qualificazione o un determinato livello di adeguamento solo in relazione allo specifico livello sottostante attraverso cui è erogato, anch'esso qualificato o adeguato al medesimo livello o a un livello superiore. Tale dipendenza costituisce un elemento essenziale della scheda pubblicata nel Catalogo ACN e ne condiziona la validità. Ne consegue che la qualificazione QC di un servizio SaaS è necessariamente collegata all'infrastruttura sottostante indicata in Catalogo e che eventuali variazioni dello strato sottostante richiedono una nuova qualificazione. Parimenti, qualora il servizio applicativo venga erogato su un'infrastruttura fornita e gestita dall'Amministrazione o da altro soggetto terzo, l'oggetto della qualificazione o dell'adeguamento riguarda lo strato infrastrutturale e non il prodotto del Fornitore.

Poiché il par. 6.2 sembra escludere dal perimetro del Fornitore proprio lo strato infrastrutturale sul quale si fonda la qualificazione QC1 richiesta dalla documentazione di gara, si chiede di chiarire quale delle seguenti impostazioni debba ritenersi corretta. Qualora l'Amministrazione richieda un servizio SaaS qualificato ACN di livello QC1, con attestazione dell'ID scheda già in sede di stipula, si chiede di confermare che i servizi infrastrutturali sottostanti (IaaS/PaaS), necessari al mantenimento della qualificazione, siano inclusi nel perimetro del servizio. Si chiede quindi di chiarire come tale requisito si concili con il par. 6.2 del Capitolato Tecnico,

che esclude i servizi infrastrutturali dal canone SaaS e ne prevede l'acquisizione esclusivamente come Servizi Accessori.

In caso contrario, si chiede di precisare come il Fornitore possa erogare e mantenere un servizio SaaS qualificato QC1 in assenza della disponibilità e della remunerazione dello strato infrastrutturale che ne costituisce il presupposto. Si evidenzia, infatti, che la qualificazione QC1 di un servizio SaaS è strettamente connessa alla specifica infrastruttura dichiarata in scheda; eventuali variazioni dello strato sottostante richiedono una nuova qualificazione, poiché le misure oggetto di verifica (quali gestione delle chiavi di cifratura, logging, monitoraggio e gestione degli accessi) dipendono frequentemente dai servizi nativi del provider infrastrutturale utilizzato. Qualificazione ACN e infrastruttura a carico dell'Amministrazione

Qualora invece, coerentemente con il par. 6.2 del Capitolato Tecnico, i servizi infrastrutturali restino a carico dell'Amministrazione e la soluzione sia ospitata su infrastrutture proprie, si chiede di chiarire:

- a) se l'Amministrazione intenda vincolare l'erogazione a specifici provider o ambienti cloud ovvero se tale scelta resti rimessa al Fornitore;
- b) come debba intendersi assolto e mantenuto il requisito di qualificazione QC1, da attestarsi già alla stipula mediante indicazione dell'ID scheda, a fronte di uno strato infrastrutturale non individuabile ex ante e potenzialmente variabile tra i diversi Appalti Specifici;
- c) se, qualora l'infrastruttura sia fornita e gestita dall'Amministrazione o da un operatore pubblico e ricada quindi nel regime di adeguamento (AI/AC), il requisito di cui all'art. 3-bis e all'art. 8, comma 2 dello Schema di AQ, debba intendersi riferito allo strato infrastrutturale anziché al servizio applicativo del Fornitore e, conseguentemente, se il requisito di qualificazione QC1 debba ritenersi non applicabile o essere oggetto di specifica rimodulazione.

CONCLUSIONI

Alla luce dell'alternatività delle due possibili configurazioni:

- servizio SaaS qualificato QC1, con infrastruttura inclusa nel perimetro e nella remunerazione del Fornitore;
 - infrastruttura a carico dell'Amministrazione, soggetta a regime di adeguamento AI/AC, con conseguente non applicabilità o rimodulazione del requisito QC1 in capo al Fornitore;
- si chiede di fornire un chiarimento espresso e univoco che consenta agli operatori economici di formulare correttamente l'offerta e di determinare i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi ed economici in condizioni di certezza, nel rispetto della par condicio e della corretta comparabilità delle offerte.

Risposta

Si conferma che, come previsto in documentazione di gara (cfr. par. 9 e 23.1 del Capitolato d'Oneri e art. 3Bis dello Schema di Accordo Quadro Lotti Applicativi 1 e 2), per i lotti 1 e 2, è richiesto il possesso almeno del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per i servizi cloud, per la soluzione offerta,

Resta fermo che:

- la qualificazione richiesta in documentazione di gara è riferita alla configurazione dichiarata e approvata nell'ambito del relativo procedimento di qualificazione e va

mantenuta “*per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi*” (cfr. art-3Bis dello schema di Accordo Quadro;

- eventuali variazioni dell'architettura di erogazione, derivanti da richieste dell'Amministrazione, verranno gestite dalla stessa Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento ACN n. 21007/2024 applicabili alla fattispecie.

Si conferma altresì che, come previsto dal Capitolato Tecnico, i servizi infrastrutturali e/o di connettività non sono compresi nel canone SaaS e restano a carico dell'Amministrazione (cfr. par. 6.2 del Capitolato Tecnico Lotti Applicativi) che potrà eventualmente acquistarli nell'ambito del rilancio competitivo (cfr. risposta al chiarimento n. 45).

102) Domanda

ID 2937 - riferimento Capitolato Tecnico - Lotti 1 e 2 Applicativi

"Si richiede di chiarire il perimetro applicativo dei servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa previsti dal Capitolato Tecnico, sia con riferimento all'installato oggetto di gara che con riferimento ai software già in esercizio.

Con riferimento alle soluzioni già installate o in uso, si chiede inoltre di precisare se tali servizi debbano intendersi estesi anche a prodotti, componenti o moduli coperti da licenze di terzi, nonché ad attività che richiedano l'accesso, la modifica o l'intervento su codici sorgente non nella disponibilità del Fornitore.

Si chiede poi di confermare se le attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa su tali applicazioni siano da considerarsi già integralmente ricomprese nel prezzo offerto in gara, oppure se debbano essere oggetto di specifica valutazione, dimensionamento e quotazione separata in sede di Piano dei Fabbisogni/Contratto Esecutivo.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro nella parte in cui fa riferimento a prodotti e componenti non ulteriormente specificati, si rappresenta che il perimetro delle attività di manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa è definito dall'Amministrazione nell'ambito dei singoli Contratti Esecutivi. Le relative attività saranno erogate e remunerate secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, dal Piano dei Fabbisogni e dal Piano Operativo.

Resta fermo che l'eventuale presenza di componenti software di terzi, prodotti coperti da licenze proprietarie o elementi non direttamente nella disponibilità del Fornitore dovrà essere valutata nell'ambito della definizione del fabbisogno e della pianificazione delle attività contrattuali.

103) Domanda

ID 2937 - riferimento Capitolato d'Oneri - par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento al criterio di valutazione ID 4 - Copertura Territoriale, laddove si richiede di descrivere "il numero, la distribuzione geografica e l'operatività delle sedi aziendali", si richiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che per "operatività" si intenda la mera

distinzione delle sedi legali da quelle operative ovvero di voler chiarire cosa debba intendersi con il termine "operatività delle sedi aziendali".

Risposta

Si conferma.

104) Domanda

ID 2937 - riferimento Capitolato Tecnico - Par. 9.10

In riferimento al paragrafo 9.10 – Obblighi Generali del Fornitore nell'esecuzione dei Servizi – si chiede conferma che le disposizioni ivi previste si applichino esclusivamente ai servizi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e che siano invece escluse le soluzioni SaaS di cui al paragrafo 3.5.

Risposta

Non si conferma l'esclusione generalizzata delle Soluzioni SaaS. Gli obblighi generali del Fornitore di cui al par. 9.10 del richiamato Capitolato Tecnico, si applicano all'esecuzione dei servizi dell'Accordo Quadro per quanto compatibili con la natura delle prestazioni richieste, incluse le Soluzioni SaaS ove pertinenti.

105) Domanda

ID 2937 - riferimento Capitolato d'Oneri par. 17.1 riga 13 "esperienze pregresse"

Si chiede di confermare che possano essere valorizzate, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, esperienze maturate dall'operatore economico in qualità di subappaltatore, fermo restando che saranno descritte esclusivamente le attività effettivamente svolte e la quota di valore direttamente eseguita dal concorrente.

Risposta

Si conferma, nei limiti in cui l'esperienza sia effettivamente riferibile all'operatore economico e alle attività dallo stesso direttamente eseguite, ancorché in qualità di subappaltatore.

106) Domanda

ID 2937 - Riferimento Capitolato Tecnico Lotti Applicativi, Par. 6.2 e Appendice 2 "Livelli di Servizio", Par. 4.7.1

Con riferimento all'indicatore UT - UPTIME (par. 4.7.1 dell'Appendice 2), si rileva che la metrica è basata sull'intervallo di tempo di 'indisponibilità dell'infrastruttura (T_{down})' per soluzioni erogate in modalità SaaS.

Tuttavia, il Capitolato Tecnico (par. 6.2) chiarisce che per i servizi SaaS i servizi infrastrutturali e di connettività restano a carico dell'Amministrazione (es. Polo Strategico Nazionale o infrastrutture regionali). Si chiede pertanto di chiarire:

- Se l'indicatore UT debba essere applicato esclusivamente qualora l'infrastruttura (IaaS/CaaS) sia fornita integralmente dal Fornitore (es. tramite subfornitura CSP qualificata).

- Quali siano le modalità di calcolo dell'UT in scenari di responsabilità mista, dove l'Amministrazione fornisce lo strato IaaS o CaaS. In tali casi, le indisponibilità infrastrutturali non imputabili al Fornitore (fermi macchina, guasti storage, problemi di rete dell'ente) devono essere considerate esimenti nel calcolo del T_down?

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 99

107) Domanda

Segnalazione malfunzionamento Sistema – Compilazione criterio tabellare n. 15 "Flessibilità e Organizzazione del Lavoro" (sub-criteri A, B e C) – Lotti 1 e 2
In relazione alla compilazione a Sistema sul portale Acquisti in Rete, dei criteri tabellari n. 15, sub-criteri A, B e C, di cui alla Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri, si segnala un malfunzionamento della funzione di salvataggio.

Risposta

Si conferma la risoluzione della problematica evidenziata. Il corretto funzionamento è stato ripristinato in data 09/07/2026.

108) Domanda

Si chiede conferma che l'esistenza di una policy aziendale sulla diversity ed inclusion che attribuisce il ruolo di verifica di compliance ai responsabili delle funzioni Legali e HR sia sufficiente a soddisfare il requisito Criterio 15. FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ovvero se ai fini del soddisfacimento del detto requisito sia necessaria la nomina di uno specifico soggetto fisico (i.e. nome e cognome del dipendente cui viene attribuito il ruolo di DIM).

Risposta

Ai fini del soddisfacimento del criterio in esame, non è necessaria la nomina di uno specifico soggetto fisico quale Diversity & Inclusion Manager. La previsione del "*diversity manager*" contenuta nel richiamato criterio, deve intendersi meramente esemplificativa di possibili modelli organizzativi adottati dall'operatore economico in materia di diversity & inclusion. Il Con la locuzione "*Identificazione di una figura Aziendale per le politiche antidiscriminatorie*" si intende, dunque, l'esistenza di una policy aziendale che attribuisca le relative funzioni di verifica e presidio della compliance alle competenti strutture aziendali (come funzioni Legale e HR nell'esempio riportato in quesito).

109) Domanda

Si chiede conferma che la garanzia definitiva presentanda da parte degli operatori economici risultati assegnatari dell'accordo quadro (si fa, quindi, riferimento alla garanzia disciplinata dall'art 22.2 capitolato d'onere) copra anche le attività da eseguirsi nell'ambito dei futuri appalti specifici e, per l'effetto, che le amministrazioni aderenti all'accordo quadro, in sede di

riapertura del confronto competitivo ovvero affido diretto, non avranno titolo per richiedere il versamento di un'ulteriore garanzia definitiva.

Risposta

Non si conferma. Il par. 22.2 del Capitolato d'Oneri, al punto 2, prevede che: *"Il Fornitore di ciascun Lotto, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto esecutivo, sarà altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari all'1 % del valore del Contratto esecutivo, in favore dell'Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata"*.

110) Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotti 1 e 2, pag 70, nel team mix del servizio di Sviluppo software

Quesito: il profilo 'User Experience Designer' è ripetuto due volte; si chiede conferma che sia un refuso e che la % dell'impegno del suddetto profilo sia la somma delle due righe.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 33.

111) Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotti 1 e 2, pag 70, nel team mix del servizio di Manutenzione evolutiva

Quesito: Il profilo 'User Experience Designer' è ripetuto due volte; si chiede conferma che sia un refuso e che la % dell'impegno del suddetto profilo sia la somma delle due righe.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n. 34.

112) Domanda

Quesito 1:

In relazione al criterio di valutazione 15.FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO punto A. Accordo aziendale di Smart working o telelavoro per almeno 6 giorni al mese (1 punti tabellari - on/off), in caso di partecipazione in RTI costituendo, dove alcune delle aziende del raggruppamento hanno già adottato l'accordo suddetto e altre si impegnano ad adottarlo entro 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro, si chiede di confermare che sia corretto procedere nel seguente modo:

- nel portale AcquistiinretePA, nella compilazione della Scheda Offerta, in corrispondenza del "Criterio 15A della Tabella 17.1 - FLESSIBILITÀ E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO", si seleziona l'opzione "Mi impegno ad adottare....." in quanto non è possibile una selezione multipla

- tra la documentazione della Busta Tecnica da caricare si fornisce l'accordo aziendale a comprova per le aziende che lo hanno già sottoscritto e la dichiarazione di impegno per quelle che lo sottoscriveranno entro tre mesi dalla stipula dell'accordo quadro

In caso di risposta negativa si chiede di indicare la modalità corretta.

Quesito 2:

In relazione al criterio di valutazione 15.FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO punto B. Flessibilità di almeno un'ora per inizio e fine orario di lavoro (1 punto tabellare - on/off),

in caso di partecipazione in RTI costituendo, dove alcune delle aziende del raggruppamento hanno già adottato la flessibilità richiesta e altre si impegnano ad adottarla entro 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro, si chiede di confermare che sia corretto procedere nel seguente modo:

- nel portale AcquistiinretePA, nella compilazione della Scheda Offerta, in corrispondenza del "Criterio 15B della Tabella 17.1 - FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO", si seleziona l'opzione "Mi impegno ad adottare....." in quanto non è possibile una selezione multipla
- tra la documentazione della Busta Tecnica da caricare si fornisce l'accordo aziendale a comprova per le aziende che lo hanno già sottoscritto e la dichiarazione di impegno per quelle che lo sottoscriveranno entro tre mesi dalla stipula dell'accordo quadro

In caso di risposta negativa si chiede di indicare la modalità corretta.

Quesito 3:

In relazione al criterio di valutazione 15.FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO punto C. Identificazione di una figura Aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diversity manager) (1 punto tabellare - on/off), in caso di partecipazione in RTI costituendo, dove alcune delle aziende del raggruppamento hanno già identificato la figura richiesta e altre si impegnano a identificarla entro 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro, si chiede di confermare che sia corretto procedere nel seguente modo:

- nel portale AcquistiinretePA, nella compilazione della Scheda Offerta, in corrispondenza del "Criterio 15C della Tabella 17.1 - FLESSIBILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO", si seleziona l'opzione "Mi impegno ad adottare....." in quanto non è possibile una selezione multipla
- tra la documentazione della Busta Tecnica da caricare si fornisce il documento di nomina a comprova per le aziende che hanno già identificato la figura aziendale e la dichiarazione di impegno per quelle che si impegnano a farlo entro tre mesi dalla stipula dell'accordo quadro

In caso di risposta negativa si chiede di indicare la modalità corretta.

Risposta

Si conferma.

113) Domanda

Riferimento: Criterio tabellare n. 15 "Flessibilità e Organizzazione del Lavoro" (Tabella 17.1), sub-criteri A, B e C – Lotti 1 e 2.

Quesito: Con riferimento al criterio tabellare n. 15 della Tabella 17.1 del Capitolato d'Oneri, applicabile ai Lotti 1 e 2, si rileva che, in caso di partecipazione in forma associata, le misure di conciliazione vita/lavoro di cui alle lettere A, B e C devono essere assunte da tutte le imprese componenti il concorrente. Nel caso di un RTI in cui la situazione di adozione delle predette misure risulti eterogenea tra le imprese componenti (ad esempio: una o più imprese hanno già adottato una o più misure, mentre almeno un'impresa non le ha ancora adottate), si chiede di confermare che:

a) il concorrente possa legittimamente rendere, a livello di intero RTI, la dichiarazione di **impegno ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro**, con conseguente attribuzione del relativo punteggio tabellare, anche qualora una sola delle imprese componenti non abbia ancora effettuato l'adozione;

b) in tale ipotesi, la documentazione a comprova dell'effettiva adozione debba essere trasmessa a Consip entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, senza necessità di produrre in sede di Offerta Tecnica la documentazione a comprova relativa alle imprese che abbiano già adottato le misure. Qualora, invece, si debba trasmettere documentazione a comprova del possesso delle misure di conciliazione, si chiede di indicare quale documento costituisca adeguato mezzo di comprova.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla Domanda n.112.

114) Domanda

Con riferimento ai Criteri 13 "Esperienza Pregressa (A)" e 14 "Esperienza Pregressa (B)" della Tabella 17.1 dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per i Lotti Applicativi 1 e 2, si rileva quanto segue. Per il Criterio 13, il Capitolato d'Oneri prevede che l'esecuzione dell'esperienza pregressa all'interno del territorio geografico del Lotto di riferimento sia oggetto di un autonomo punteggio tabellare aggiuntivo (1 punto on/off), distinto dagli elementi di valutazione discrezionale (livello di complessità e innovazione, valore aggiunto). Per il Criterio 14, invece, il medesimo elemento territoriale risulta inserito direttamente tra gli elementi di valutazione discrezionale, senza che sia riportato il corrispondente paragrafo di assegnazione del punto tabellare aggiuntivo, diversamente da quanto previsto per il Criterio 13.

Si chiede pertanto di confermare se l'assenza, per il Criterio 14, del paragrafo relativo all'assegnazione dell'ulteriore punto tabellare on/off per l'esecuzione territoriale nel Lotto di riferimento costituisca un refuso

Risposta

Si rimanda alla Errata Corrige n. 1.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)